



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 696

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 1° marzo 2022

I N D I C E

Commissioni congiunte

10^a (Industria, commercio, turismo-Senato), e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 12^a (Igiene e sanità):

Plenaria (*)

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 6) *Pag.* 7

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12^a (Igiene e sanità):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) » 8

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 9

Plenaria » 11

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 747 e connessi » 40

2^a - Giustizia:

Plenaria » 41

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 191) » 52

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 53

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 12^a (Igiene e sanità) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 696° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1° marzo 2022.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

| | | |
|--|-------------|----|
| 4 ^a - Difesa: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 115)</i> | <i>Pag.</i> | 61 |
| 5 ^a - Bilancio: | | |
| <i>Plenaria (*)</i> | | |
| 6 ^a - Finanze e tesoro: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 62 |
| 7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali: | | |
| <i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i> | » | 75 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 203)</i> | » | 76 |
| <i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i> | » | 77 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 142)</i> | » | 85 |
| <i>Plenaria (*)</i> | | |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 354)</i> | » | 86 |
| <i>Plenaria (*)</i> | | |
| 10 ^a - Industria, commercio, turismo: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 247)</i> | » | 87 |
| 11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 88 |
| 14 ^a - Politiche dell'Unione europea: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 92 |

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

| | | |
|---------------------------|-------------|-----|
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 127 |
|---------------------------|-------------|-----|

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

| | | |
|--|---|-----|
| <i>Plenaria</i> | » | 128 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 129 |

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 696° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1° marzo 2022.

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Martedì 1° marzo 2022

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione del Senato

GIROTTO

indi del Vice Presidente della 10^a Commissione del Senato

COLLINA

Interviene il ministro dello sviluppo economico Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

Il PRESIDENTE informa inoltre che tanto i deputati quanto i senatori possono partecipare all'odierna seduta da remoto.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dello sviluppo economico in merito alla relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021

Il presidente della 10^a Commissione del Senato, senatore GIROTTO, rivolgendo un indirizzo di saluto al ministro Giorgetti, introduce l'audizione e fornisce indicazioni sull'organizzazione dei lavori.

Il ministro GIORGETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Prendono quindi la parola, per formulare osservazioni e quesiti, il deputato BENAMATI (*PD*), la senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*), il deputato CHIAZZESE (*M5S*), il senatore MOLLAME (*L-SP-PSd'Az*), i deputati DE TOMA (*FDI*) e MOR (*IV*), il senatore COLLINA (*PD*), il deputato SUT (*M5S*), la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*), il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), il deputato GIARRIZZO (*M5S*) e il senatore GIROTTO (*M5S*), presidente della 10^a Commissione del Senato.

Il ministro GIORGETTI replica alle domande e alle osservazioni poste dai deputati e dai senatori.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 1° marzo 2022

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

indi del Presidente della 2^a Commissione
OSTELLARI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CNDCEC, COMITATO INTERMAGISTRATURE, UNCAT E ANTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 243, 714, 759, 1243, 1661 E 1687 (RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

COMMISSIONI 9ª e 12ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

12ª (Igiene e sanità)

Martedì 1° marzo 2022

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

*Presidenza della Presidente della 12ª Commissione
PARENTE*

Orario: dalla ore 14,05 alle ore 15,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE LIGURIA, DELLA REGIONE PIEMONTE E DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO SENATO N. 2533 (D.L. 9/22 CONTRASTO PESTE SUINA)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 1° marzo 2022

Sottocommissione per i pareri

159^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, sul presupposto che il riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità originate da vaccinazione contro il Covid-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica oppure il decesso, previsto dall'articolo 20, si applichi anche a coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione raccomandata anteriormente all'entrata in vigore del decreto in esame, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 20, comma 1, nell'ambito della definizione dell'entità e delle modalità di trasferimento del finanziamento ivi previsto agli enti territoriali, si rileva l'opportunità di aggiungere il riferimento anche alle province autonome, oltre che alle regioni;

– all'articolo 26, commi 2 e 3, si invita a indicare un termine temporale per l'adozione dei decreti ministeriali ivi menzionati.

La Sottocommissione conviene.

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2117) COLLINA ed altri. – Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

– in via generale si invita a tenere conto del fatto che il d.P.R. 25 maggio 2001, n. 288, adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 443 (legge quadro per l'artigianato), reca un elenco esemplificativo delle attività delle imprese artigiane che rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e che pertanto potrebbe essere necessario un coordinamento.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria**323ª Seduta**

Presidenza del Presidente

PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che il disegno di legge n. 2224 («Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti»), a sua prima firma, già assegnato alla Commissione affari costituzionali, attiene alla materia oggetto del disegno di legge n. 2462 (recante norme su mandato dei sindaci, controllo di gestione e inconfiribilità di incarichi) e quindi dovrebbe essere esaminato congiuntamente.

Il PRESIDENTE assicura che si procederà all'incardinamento nella seduta di domani, mercoledì 2 marzo, nel corso della quale era già previsto l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 2462.

IN SEDE REDIGENTE

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati due emendamenti, *pubblicati in allegato*. Avverte che l'emendamento 2.0.1, a prima firma del senatore Augussori, è stato altresì sottoscritto dai senatori Bressa, Magorno, Malan, Rojc, Ruotolo, Toninelli e Vitali.

La senatrice MANTOVANI (M5S) illustra l'emendamento 1.0.1, a sua prima firma, con il quale si propone che siano promosse campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Infatti, spesso le imprese e i lavoratori non sono consapevoli dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e non conoscono le misure da adottare per eseguire i lavori edili di bonifica o ristrutturazione in sicurezza.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 2.0.1, che recepisce la proposta – emersa nel corso delle audizioni – di prevedere un riconoscimento anche per i Comuni che si sono distinti per aver intrapreso importanti attività di rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto su edifici o aree pubbliche.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 41 emendamenti (*pubblicati in allegato*).

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia che potrebbe essere pronto a comunicare i propri pareri già nella seduta convocata per domani ma che occorrerebbe in ogni caso attendere il parere della Commissione bilancio per porli in votazione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti, in attesa del parere della 5ª Commissione, riservandosi, di valutarne, nel frattempo, l'ammissibilità.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge di delegazione europea 2021 – già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati – su cui la Commissione è chiamata a esprimersi in sede

consultiva, per le parti di propria competenza, ai fini della trasmissione di una relazione alla 14ª Commissione.

Il testo si compone di 20 articoli e di un Allegato contenente l'elenco delle direttive europee da recepire in base alla delega recata dall'articolo 1.

L'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.

I successivi articoli contengono i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a cinque direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti europei e a una raccomandazione.

Con riferimento ai profili di competenza della 1ª Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 13 che, per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, reca i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;

b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera *a)*, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;

d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

D'interesse della 1ª Commissione è anche l'articolo 14, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726. Nel dettaglio, oltre ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sono indicati anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è

ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili;

b) assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera precedente ai principi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;

c) adottare, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e favorire il più efficace perseguimento delle finalità degli atti eurounitari indicati, ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, del casellario giudiziale e dei decreti legislativi emanati in attuazione: della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale; della decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario; della decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI; della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

In conclusione, anticipa che proporrà uno schema di relazione favorevole, che sarà posto ai voti nella seduta già convocata per domani, mercoledì 2 marzo, in modo da consentire un esame più approfondito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 12 di lunedì 7 marzo.

Non essendoci interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE ricorda che il termine emendamenti è stato fissato per le ore 12 di giovedì 3 marzo.

Non essendoci interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato

IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e CALANDRINI. – Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport

(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Daniela SBROLLINI ed altri. – Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport

(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Caterina BITI. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport

(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGUSSORI. – Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva

(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GARRUTI ed altri. – Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva

(2538) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport

(Seguito dell'esame congiunto, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2538 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 11 emendamenti e un ordine del giorno, riferiti al testo base proposto dal Comitato ristretto (*pubblicati in allegato*).

Avverte che è stato presentato un ulteriore disegno di legge costituzionale, l'Atto Senato 2538, a prima firma della senatrice Gallone.

In sostituzione del relatore Grimani, illustra quindi il disegno di legge n. 2538, recante una modifica all'articolo 32 della Costituzione, volta ad offrire un riconoscimento costituzionale al diritto allo sport. In particolare, aggiunge un comma all'articolo 32, con il quale si dispone che la Repubblica promuova e tuteli il diritto allo sport, nella sua accezione educativa e sociale e garantisca altresì le condizioni per agevolare e rendere effettivo

l'accesso alla pratica sportiva e il suo esercizio, sia in forma individuale che in forma associata.

In conclusione, propone che il provvedimento sia trattato congiuntamente a quelli sul medesimo tema già all'esame della Commissione e che il testo unificato adottato come base per il seguito dell'esame nella seduta del 16 febbraio si intenda riferito anche al disegno di legge n. 2538.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, considerata la convergenza raggiunta sul testo base nel Comitato ristretto, propone di verificare in quella sede la possibilità di una condivisione altrettanto ampia, alla luce degli emendamenti presentati.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene condivisibile la proposta del Presidente. Sebbene alcuni degli emendamenti presentati ripropongano la modifica dell'articolo 32 della Costituzione, in linea con quanto previsto dal disegno di legge n. 2478 a sua firma, conferma che si atterrà all'impegno assunto in occasione dell'adozione del nuovo testo assunto come base per il seguito dell'esame – con il quale si aggiunge un comma all'articolo 33 della Costituzione – nel Comitato ristretto, anche in segno di riconoscimento del valore di tale sede.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il senatore Augussori, sottolinea l'importanza della sede ristretta per favorire il raggiungimento di un punto di equilibrio tra le varie istanze e garantire così un dibattito più sereno.

Il senatore BARBARO (*Fdi*) illustra complessivamente gli emendamenti presentati dal Gruppo Fratelli d'Italia, che sono volti, da un lato, a inserire la modifica all'articolo 32 della Costituzione e, dall'altro, a introdurre la parola «sport» in luogo dell'espressione «attività sportiva», che non sarebbe a suo avviso esaustiva, in quanto non comprenderebbe le attività sportive non organizzate.

Sottolinea che il termine «sport» è stato utilizzato anche nell'articolo 165 del Trattato di Lisbona, a cui si sono conformate le principali legislazioni europee. Paventa il rischio, infatti, che sia demandato al CONI il compito di stabilire, nell'apposito Registro pubblico, quali siano le attività sportive, come previsto anche dalla legge n. 91 del 1981.

Il PRESIDENTE, nel riconoscere che la questione sia meritevole di approfondimento, propone di convocare una riunione del Comitato ristretto per le ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1359

Art. 1.

1.0.1

MANTOVANI, TONINELLI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto)

1. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Le campagne sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza presso le imprese e i lavoratori dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 2.**2.0.1**

AUGUSSORI, BRESSA, MAGORNO, MALAN, ROJC, RUOTOLO, TONINELLI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Elenco dei comuni virtuosi contro l'amianto)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito l'"Elenco dei Comuni virtuosi contro l'amianto", di seguito denominato elenco, per i Comuni che si sono distinti per aver intrapreso importanti attività di rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto su edifici o aree pubbliche, ovvero che abbiano favorito e incentivato la bonifica da parte dei privati, o che abbiano intrapreso notevoli azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul tema.

2. L'elenco è pubblico e può essere consultato dai cittadini sul sito internet della Presidenza del Consiglio.

3. Il Comune interessato presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri la domanda per l'iscrizione all'elenco, corredata della deliberazione del consiglio comunale e della documentazione attestante le attività di cui al comma 1 intraprese e programmate dall'Amministrazione comunale, allegando, a supporto della richiesta, eventuali studi e documenti.

4. La Commissione di cui all'articolo 4 esamina la domanda e dà comunicazione dell'esito al Comune richiedente. In caso di valutazione positiva, la Commissione provvede automaticamente all'iscrizione nell'Elenco e il Comune può veicolare tale informazione nei modi e con i mezzi che ritiene più opportuni.

5. La Commissione provvede altresì all'iscrizione nell'elenco dei Comuni che risultano assegnatari del titolo onorifico di cui all'articolo 2.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2185

Art. 1.

1.1

VALENTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Sviluppo della funzione consultiva*) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri in via preventiva nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a due milioni di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche su specifiche fattispecie, purché sempre in via preventiva e di valore complessivo non inferiore a un milione di euro. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2023.».

1.2

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali».

1.3

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «degli altri organismi di diritto pubblico nazionali» con le seguenti: «delle società e dei gruppi, di cui all'allegato A del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

1.4

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «nelle materie di contabilità pubblica,» inserire le seguenti: «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso,»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «anche su specifiche fattispecie» con le seguenti: «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore ad un milione di euro».*

Conseguentemente:

a) *sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;*

b) *all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente: «Razionalizzazione del controllo preventivo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;*

2) *dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica.»;

c) *all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente: «Rafforzamento del controllo concomitante, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;*

2) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ripresa e resilienza» inserire le seguenti: «, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica.».*

1.5

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nelle materie di contabilità pubblica,» inserire le seguenti: «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

1.6

DE PETRIS, RUOTOLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole: «anche su specifiche fattispecie»;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva.».*

1.7

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche su specifiche fattispecie.».

1.8

D'ALFONSO

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In tutti i casi previsti dal presente articolo, il parere può essere reso solo in via preventiva.».

1.9

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «anche su specifiche fattispecie» con le seguenti: «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore ad un milione di euro.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

1.10

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «È esclusa la gravità della colpa per gli atti di amministrazione conformi ai pareri resi, ai sensi dell'articolo 69, comma 2 e dell'articolo 95, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.».

1.11

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «gestionali» con le seguenti: «di amministrazione.».

1.12

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.».

1.13

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli atti di amministrazione successivi all'entrata in vigore della presente legge.».

1.14

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva».

Art. 2.**2.1**

VALENTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole:* «contratti stessi», *inserire le seguenti:* «; altri contratti passivi se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato»;

b) *alla lettera b), capoverso «1-ter», sopprimere le seguenti parole:* «di cui al comma 2 sono dimezzati. I termini»;

c) *alla lettera b), capoverso «1-quater», sopprimere le seguenti parole:* «con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti».

2.2

CIOFFI, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1, lettera b), sopprimere i capoversi: «1-ter» e «1-quinquies».

2.3

DE PETRIS, RUOTOLO

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le seguenti parole: «sono dimezzati. I termini»;*
 - b) *sopprimere il capoverso «1-quinquies».*
-

2.4

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applicano ai piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Razionalizzazione del controllo preventivo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Art. 3.**3.1**

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ripresa e resilienza» inserire le seguenti: «, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Rafforzamento del controllo concomitante, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

3.2

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata».

3.3

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.4

VALENTE

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «può nominare» inserire le seguenti: «previa diffida nei confronti del dirigente responsabile dell'esecuzione» e, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nei confronti della delibera di nomina si può ricorrere alle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.».

3.0.1

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, Sezione Autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

3.0.2

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

3.0.3

GRASSI, CANDIANI, AUGUSSORI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

b) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale.";

c) all'articolo 20, comma 9, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

3.0.4

VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Responsabilità erariale)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "e fino al 30 giugno 2023" sono soppresse.».

Art. 4.**4.1**

VALENTE

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Risorse assegnate al bilancio della Corte dei conti».

4.2

D'ALFONSO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, attribuzioni e poteri del Consiglio di presidenza della Corte dei conti sono uniformati a quelli riconosciuti al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa dall'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186.».

4.3

DE PETRIS, RUOTOLO

Sopprimere il comma 2.

4.4

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Sopprimere il comma 2.

4.5

MODENA, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dai precedenti articoli, i componenti elettivi dell'attuale Consiglio di presidenza perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.».

4.6

MALAN, LA RUSSA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dai precedenti articoli, i componenti elettivi dell'attuale Consiglio di presidenza perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.».

4.7

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per un periodo non superiore a due anni».

4.8

D'ALFONSO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, al termine di ciascun anno di mandato, trasmettono ai Presidenti delle Ca-

mere una Relazione a firma congiunta sullo stato di attuazione delle riforme di cui alla presente legge.».

4.9

GRASSI, CANDIANI, AUGUSSORI, RICCARDI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti è eletto dal Consiglio di Presidenza tra i rappresentanti del Parlamento del Consiglio di Presidenza di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

4-ter. Il Presidente della Corte dei conti dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina del Presidente della Repubblica e non è rinnovabile.».

4.10

GRASSI, CANDIANI, AUGUSSORI, RICCARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti è eletto dal Consiglio di Presidenza tra i rappresentanti del Parlamento del Consiglio di Presidenza di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15.».

4.11

GRASSI, CANDIANI, AUGUSSORI, RICCARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Presidente della Corte dei conti dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina del Presidente della Repubblica e non è rinnovabile.».

4.0.1

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizione transitoria)

1. Al fine di implementare compiutamente le funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla presente legge, i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti presenti alla data di entrata in vigore della presente legge perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.».

4.0.2

GRASSI, CANDIANI, AUGUSSORI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga del mandato dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti)

Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla più recente legislazione, i componenti elettivi del Consiglio di presidenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, della legge 13 aprile 1988, n. 117, perdurano nella carica fino al completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.».

4.0.3

GALLICCHIO, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Modifiche al codice di giustizia contabile)*

1. Al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1 – Articolo 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il pubblico ministero territorialmente competente, inoltre, notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il pubblico ministero, decorsi 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l'amministrazione abbia comunicato l'avvenuto pagamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore ai sensi dell'art. 214, procede con l'iscrizione a ruolo del debito ai sensi della normativa concernente la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.";

b) l'Allegato 1 – Articolo 214 è sostituito dal seguente: "Allegato 1 – Articolo 214.

1. A seguito della notifica del titolo esecutivo, il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto delle somme da lui dovute presso la Tesoreria dell'amministrazione o ente titolare del credito, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio.

2. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'amministrazione dovrà tempestivamente comunicare al pubblico ministero l'avvenuto versamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore e dare comunicazione dell'eventuale decadenza dal beneficio.

4. La riscossione del credito erariale è, in ogni caso, effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.";

c) l'Allegato 1 – Articolo 215 è sostituito dal seguente: "Allegato 1 – Articolo 215.

1. A seguito dell'iscrizione a ruolo, il concessionario della riscossione può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei Conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

2. L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al debitore una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.";

d) l'Allegato 1 – Articolo 216 è sostituito dal seguente: "Allegato 1 – Articolo 216.

1. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile."».

4.0.4

GRASSI, CANDIANI, AUGUSSORI, RICCARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche agli articoli 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, Codice di Giustizia contabile, in tema di esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti)

1. Al decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 213, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il pubblico ministero territorialmente competente, inoltre, notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.

4. Il pubblico ministero, decorsi 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l'amministrazione abbia comunicato l'avvenuto pagamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore ai sensi dell'art. 214, procede con l'iscrizione a ruolo del debito ai sensi della nor-

mativa concernente la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali. ".

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214. – (*riscossione del credito erariale*) – 1. A seguito della notifica del titolo esecutivo, il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto delle somme da lui dovute presso la Tesoreria dell'amministrazione o ente titolare del credito, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio.

2. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'amministrazione dovrà tempestivamente comunicare al p.m. l'avvenuto versamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore e dare comunicazione dell'eventuale decadenza dal beneficio.

4. La riscossione del credito erariale è, in ogni caso, effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali."

c) l'articolo 215 è sostituito con il seguente:

"Art. 215. – (*iscrizione di ipoteca sui beni del debitore*) – 1. A seguito dell'iscrizione a ruolo, il concessionario della riscossione può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei Conti, nonché' alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

2. L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al debitore una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1."

d) l'articolo 216 è sostituito con il seguente:

"Art. 216. – (*natura privilegiata del credito erariale*) – 1. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile."».

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE
N. 747, 2262, 2474, 2478, 2480 NT**

G/747, 2262, 2474, 2478, 2480 NT/1/1

BINETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge modificativo dell'articolo 33 della Costituzione

premessi che:

il testo in esame riguarda la cultura e l'istruzione e che, analogamente a quanto già avvenuto nell'ambito del Trattato Ue grazie al Trattato di Lisbona, come anche in altri Stati dell'Ue, propone di introdurre il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport;

con tale disposizione diventa onere della Repubblica assicurare che la pratica dello sport sia realmente universale, accessibile a tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e, congiuntamente, diventa opportuno porre in essere tutte quelle iniziative che ne assicurino la tutela e la sicurezza e ne sia rafforzato l'impegno per la protezione dei minori, per una gestione integra e sana che garantisca anche la parità di genere;

l'inserimento dello sport nell'ambito dell'art 33 della Costituzione rappresenta una opportunità per accrescere l'impegno non solo per la fruizione, ma anche a farne conoscere i benefici per il benessere e la salute della nostra società, sia da un punto di vista terapeutico, sia preventivo, sia educativo;

nell'evidenziare inoltre la capacità dello sport di generare socializzazione, è necessario assicurare la pratica delle discipline sportive specificatamente rivolte alle persone con bisogni speciali le quali dalla socializzazione ricevono particolari benefici;

nel riconoscere il valore culturale per la società, è altresì necessario che si tenga conto non solo della sua pratica per tutte le generazioni, ivi comprese le persone più vulnerabili e le persone anziane alle quali va garantita la possibilità di sviluppare l'invecchiamento attivo;

l'inserimento del portato culturale dello sport in Costituzione responsabilizza le autorità ai diversi livelli anche ad affrontare lo sport in tutte le sue dimensioni, ivi comprese quelle che afferiscono la sicurezza

e la legalità connesse al mercato economico, legale ed illegale, che si attiva in connessione con i grandi eventi sportivi, e perciò, a titolo di esempio diventa importante sviluppare una politica che assicuri finanziamenti sostenibili, vantaggi economici ed innovazione per tutti, e ampliare la lotta contro il doping e la corruzione rafforzando anche l'impegno nel contesto della cooperazione internazionale;

l'inserimento di questa disposizione in Costituzione coincide con il drammatico vento di guerra, ora in EurAsia, comunque molto vicina a noi, e non è possibile non richiamare l'attenzione sulle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica nel suo discorso di re-insediamento nei riguardi dei successi olimpici dei nostri sportivi per evidenziare il ruolo che lo sport rappresenta nel mondo, e non solo per il benessere e la qualità della vita delle persone, ma anche quale linfa per l'unità tra i popoli. A tale riguardo basterà ricordare il valore simbolico che nella storia è stato dato ai cinque cerchi della bandiera olimpionica, in cui a ogni colore corrisponde un continente e che, con l'essere tra loro inanellati, simboleggiano lo spirito di fratellanza che caratterizza i Giochi Olimpici;

la sua portata valoriale, anche nel campo internazionale dell'agonismo delle Olimpiadi e delle Para olimpiadi, avvicina le popolazioni costruendo comunità e lottando contro gli atteggiamenti xenofobi e il razzismo e anche per questa ragione è opportuno valorizzare le potenzialità dello sport per fornire un contributo importante all'integrazione di tutte le persone,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative:

per continuare a compiere progressi verso l'introduzione di obiettivi nazionali basati anche sugli orientamenti dell'UE in materia di attività fisica e sviluppare norme e condizioni effettive per l'accesso dei disabili alle strutture e agli eventi sportivi;

che accrescano la qualità educativa e dell'istruzione nell'ambito delle scuole di conciliazione tra istruzione e agonismo, assicurandone la presenza in tutto il Paese;

che riconoscano che lo sport contribuisce all'acquisizione e allo sviluppo di abilità e competenze utili, come per esempio organizzazione, responsabilità e comunicazione che offrono ai giovani ulteriori opportunità attraverso forme di apprendimento informale;

che, attivino, soprattutto in determinate aree del Paese, quella rete di sicurezza che lo sport può rappresentare proprio per quei giovani che si trovano ai margini della società;

che possano rilanciare le attività di volontariato che svolge un ruolo anche per ciò che riguarda gli aspetti della promozione della salute pubblica attraverso l'attività fisica;

di cooperazione europea ed internazionale per giungere alla definizione di risposte comuni efficaci alle sfide poste dal problema della manipolazione delle competizioni sportive, dell'esigenza di rafforzare le

azioni anti riciclaggio di denaro, di assicurare lealmente il controllo dei diritti dei media e la lotta contro il coinvolgimento delle attività criminali, in particolare del crimine organizzato, nella manipolazione delle competizioni sportive che, per loro natura sono di rilevanza transnazionale.

Art. 1.

1.1

DE PETRIS, RUOTOLO

Sopprimere l'articolo.

1.2

DE PETRIS, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *Dopo le parole: «All'articolo» sostituire la parola: «33», con la seguente: «32»;*

2. *Sostituire le parole: «riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva», con le seguenti: «promuove il completo benessere fisico, sociale e mentale dell'individuo.»*

1.3

IANNONE, MALAN, BARBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 32 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport in tutte le sue forme."».

1.4

DE PETRIS, RUOTOLO

Dopo le parole: «All'articolo», sostituire la parola «33», con la seguente: «32»;

1.5

IANNONE, BARBARO, MALAN

Sostituire le parole: «All'articolo 33», con le seguenti: «All'articolo 32»

1.6

DE PETRIS, RUOTOLO

Sostituire le parole: «ricreare il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva» con le seguenti: «promuove il completo benessere fisico, sociale e mentale dell'individuo»

1.7

BITI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «La Repubblica riconosce il valore dell'attività sportiva sul piano educativo, sociale e del benessere psicofisico e ne promuove la diffusione.».

1.8

BARBARO, IANNONE, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport in tutte le sue forme."».

1.9

GALLONE, GALLIANI, TOFFANIN, BINETTI

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: «dell'attività sportiva» con le seguenti: « dello sport e garantisce, promuove e tutela la pratica sportiva».

1.10

MALAN, BARBARO, IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «dell'attività sportiva», aggiungere le seguenti: «in tutte le sue forme.»

1.11

BINETTI, GALLONE

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: «attività sportiva» inserire le seguenti: « e ne assicura l'accessibilità universale, in particolare alle persone con bisogni speciali e agli anziani».

**Comitato ristretto per l'esame
dei disegni di legge n. 747 e connessi**

Riunione n. 3

Relatore: GRIMANI (Misto)

Orario: dalle ore 18,20 alle ore 18,50

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e CALANDRINI. – Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport

(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Daniela SBROLLINI ed altri. – Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport

(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Caterina BITI. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport

(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGUSSORI. – Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva

(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GARRUTI ed altri. – Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva

(2538) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 1° marzo 2022

Plenaria

275ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Sisto.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 febbraio.

La senatrice D'ANGELO (M5S) interviene evidenziando alcune criticità che porta all'attenzione dell'intera Commissione, in particolare per quanto riguarda la necessità di estendere tale disciplina anche ai rapporti non convenzionali, ed a professioni non disciplinate dagli ordini professionali; evidenzia poi la disciplina eurounitaria richiamando il parere reso in proposito dalla 14ª Commissione. Ricorda come poi il CNF si sia dichiarato favorevole all'ampliamento di tale disciplina legislativa anche alle imprese di grandi dimensioni; evidenzia poi alcuni dubbi manifestati in merito alla composizione dell'Osservatorio Nazionale, concludendo con alcuni dubbi sui profili sanzionatori presenti nella disciplina dell'articolo 5.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) riporta alcune anomalie emerse nella prassi delle liquidazioni giudiziali, di cui auspica che la Commissione possa tenere conto nell'ambito della predisposizione del disegno di legge.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, ringrazia per gli spunti e contributi forniti; propone che venga adottato come testo base il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati.

Il senatore BALBONI (*FdI*) condivide la proposta del relatore di scelta del testo proveniente dalla Camera come testo base perché è sicuramente più ampio: ne auspica, quindi, un'approvazione in tempi celeri; segnala la necessità che si proceda ad emendamenti mirati; auspica il mantenimento di uno sforzo unitario su questo tema da parte di tutte le forze politiche, come accaduto in sede di approvazione del testo presso la Camera dei Deputati.

La Commissione conviene sull'adozione del disegno di legge n. 2419 come testo cui riferire gli emendamenti.

Il rappresentante del Governo SISTO auspica – laddove modifiche vengano apportate in Senato – che, al fine di evitare ulteriori passaggi parlamentari, si concordi una strategia il più possibile sinergica tra i gruppi parlamentari della Camera e del Senato.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per il 10 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(922) PILLON e URRARO. – Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche

(1039) CUCCA ed altri. – Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche

– e delle petizioni nn. 837, 839 e 840 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 922 e 1979 e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1039 e con le petizioni nn. 837, 839 e 840. Rimessione all'assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 25 maggio 2021.

Il PRESIDENTE comunica che è stato riassegnato alla sola Commissione giustizia il disegno di legge n. 1039, di materia analoga ai disegni di legge n. 922 e 1979, e pertanto ne propone la congiunzione.

La Commissione concorda.

Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1039 che è volto ad affrontare la situazione di grave emarginazione in cui sovente di trovano diverse donne in stato di gravidanza: appare di tutta evidenza la necessità di approvare nel più breve tempo possibile una normativa che dia piena attuazione alla raccomandazione al Parlamento contenuta nel Terzo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, pubblicato nel novembre 2017, a cura del gruppo di lavoro costituito da oltre 90 organizzazioni operanti nel settore minorile e coordinato da *Save the Children Italia*. Attualmente l'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, dispone che: «La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata».

La madre, pertanto, può avvalersi del diritto all'anonimato. Il parto è assicurato gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale con tutte le garanzie fornite alle partorienti e ai neonati. Alla disposizione citata, si aggiunge l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di assistenza al parto il quale dispone che: «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento».

La Corte di cassazione – attraverso una interpretazione estensiva della già negativa sentenza della Corte costituzionale n. 328 del 2013 – con sentenza n. 1946 del 20 dicembre 2016, ha stabilito che «ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la di-

chiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità».

La predetta sentenza, in assenza di una specifica disposizione di legge, a parere dei firmatari del disegno di legge può finire con il far venire meno il patto statuito tra la donna e lo Stato che ha finora assicurato il diritto alla segretezza del parto garantendo una durata di cento anni. Con il disegno di legge in titolo si prevede perciò la possibilità di interpello della donna, unicamente nei casi in cui la stessa abbia preventivamente rinunciato al diritto all'anonimato; inoltre, si stabilisce un procedimento per consentire l'accesso alle informazioni sulle proprie origini tale da garantire la massima riservatezza alla madre biologica.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) si appella a tutte le forze politiche affinché la questione oggetto di tale disegno di legge trovi finalmente una composizione, considerato che la vicenda scaturisce da una sentenza della Corte Costituzionale di quasi 10 anni fa; auspica quindi che vi sia la collaborazione di tutte le forze politiche in considerazione del poco tempo a disposizione fino alla fine della legislatura; chiede se vi sia la disponibilità a raggiungere un accordo sul contingentamento dei tempi dell'esame del provvedimento, già per esempio riducendo il tempo da dedicare alle audizioni e fissando pertanto un termine a breve per gli emendamenti.

Il PRESIDENTE annuncia che è stata depositato al banco di Presidenza la richiesta del passaggio alla sede referente per tutti i disegni di legge in titolo, firmata dai senatori Alessandra Maiorino, Felicia Gaudiano, Grazia D'Angelo, Grasso, Lomuti e Julia Unterberger.

Pertanto, non facendosi osservazioni, il Presidente dispone la prosecuzione immediata nella nuova sede.

IN SEDE REFERENTE

(922) PILLON e URRARO. – *Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche*

(1039) CUCCA ed altri. – *Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita*

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche*

– e delle petizioni nn. 837, 839 e 840 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che, non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le attività già svolte nella precedente fase procedurale.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), in risposta al senatore Pillon, evidenzia la necessità di approfondire la tematica, che reputa particolarmente delicata; manifesta ostilità ad una contrazione dei tempi da dedicare alle audizioni.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) auspica la riduzione del numero delle audizioni e quindi, confidando sulla consueta diligenza del Relatore, si dichiara convinto che si giungerà in tempi brevi alla stesura di un testo unificato. Con l'obiettivo di ridurre in termini dell'istruttoria parlamentare ritira ogni segnalazione precedentemente resa in merito ai soggetti da audire, preferendo che si inviti a presentare memorie scritte.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira tutte le richieste di audizioni del suo Gruppo, che almeno in un caso converte in richiesta di contributo scritto.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) condivide l'opinione della senatrice Maiorino rispetto alla richiesta di approfondimenti istruttori mediante le dovute audizioni e chiede che venga audito un rappresentante dell'autorità Garante della protezione dei dati personali.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), in risposta alla proposta del senatore Pillon, si dice disponibile ad un dialogo tra le forze che compongono la maggioranza a patto che si parta da un dato comune: la necessità di garantire alla donna il diritto al parto anonimo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1709) D'ALFONSO ed altri. – Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 giugno 2021.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se nell'esercizio della delega penale lo scopo del disegno di legge sia conseguito e, se sì, in che misura.

La sottosegretaria MACINA conferma che il disegno di legge investe temi oggetto della delega di cui alla legge 27 settembre 2021 n. 134, che è attualmente in fase di attuazione. A tal fine, si ricorda che sono stati insediati con il decreto ministeriale 28 ottobre 2021 presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia cinque gruppi di lavoro, per la predisposizione degli schemi di decreti legislativi da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge delega. In particolare l'Atto Senato 1709 interviene su tematiche oggetto dei criteri di delega contenuti nella legge

n. 134 del 2021: all'articolo 1, comma 8 di questa si prevede infatti che «nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: ... prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici; prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione; individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza».

La rappresentante del Governo conclude che comunque la Commissione avrà la possibilità di interloquire sulla questione quando dovrà rendere parere sui decreti sugli schemi di decreti legislativi.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) chiede la sospensione della trattazione fino all'emanazione dei decreti attuativi della legge di riforma del processo penale.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che il disegno di legge resterà comunque nel programma dei lavori della Commissione, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2261) VITALI ed altri. – Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del procedimento

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se nell'esercizio della delega penale lo scopo del disegno di legge sia conseguito e, se sì, in che misura.

La sottosegretaria MACINA conferma che il disegno di legge investe temi oggetto della delega di cui alla legge 27 settembre 2021 n. 134, che è attualmente in fase di attuazione. In particolare l'Atto Senato 2261 contiene disposizioni che intendono incidere sui tempi del processo penale: obiettivo che già si propone la legge n. 134 del 2021, con il ricorso ad un ampio e articolato novero di misure, di natura processuale, sostanziale e organizzativa, diverse e incompatibili con le sanzioni processuali della «nullità assoluta» che il disegno di legge 2261 pretende invece di utilizzare. Per il Governo è evidente, confrontando i due testi, l'incompatibilità dei due modelli di intervento proposti; basti considerare che: con l'articolo 1 si propone di sanzionare con nullità assoluta l'omessa iscrizione della notizia di reato entro 24 ore; con l'articolo 2 si propone di sanzionare, sempre con nullità assoluta, l'omessa assunzione delle determinazioni ine-

renti l'esercizio (o meno) dell'azione penale; con l'articolo 3 si propone di sanzionare, ancora una volta con nullità assoluta, la mancata richiesta di giudizio immediato custodiale e la mancata apertura del dibattimento nei 30 giorni dalla richiesta. Si tratta, sin qui di modifiche che, tutte, interferiscono con la citata legge delega sul processo penale (articolo 1, comma 9, lettere *f*), *g*) e *h*). Con l'articolo 4, infine, si prevede la nullità assoluta anche per il caso di inosservanza dei primi due commi dell'articolo 477, secondo cui: quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo; il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi. Tutte queste modifiche propongono soluzioni «demolitorie» del processo, in violazione del principio di conservazione degli atti e con le fondamentali esigenze di effettività dell'accertamento processuale, con soluzioni incompatibili con gli articolati interventi multi-livello della legge n. 134 del 2021 (che peraltro lasciano sullo sfondo, in un ragionevole e prudente bilanciamento di diritti, la soluzione estrema della improcedibilità, per i soli giudizi di impugnazione).

Il relatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) riprende il suggerimento reso in occasione della propria relazione, con cui auspicava la sospensione della trattazione di tali disegni di legge in attesa della riforma generale del processo penale.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) fa presente che al senatore Vitali andrebbe data la possibilità di replicare a tali letture del suo testo, offerte dal Governo e dal Relatore.

Il PRESIDENTE prende atto dell'informazione resa dal rappresentante del Governo; propone di rinviare la trattazione in attesa dell'esercizio della delega, garantendo che verrà data al senatore Vitali la possibilità di intervenire in un'altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2016) Assuntela MESSINA. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

(Discussione. Rimessione all'assemblea)

Il PRESIDENTE illustra il disegno di legge, che prevede nuove disposizioni, nonché integrazioni e modifiche a quelle vigenti, in perfetta sintonia con i principi dell'ordinamento giuridico e le disposizioni dell'Unione europea. In ossequio alla granitica interpretazione giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, con l'articolo 1 si formalizza l'interpreta-

zione conforme della norma, ovvero la duplicità del bene giuridico tutelato che è, oltre al sentimento di pietà per gli animali, l'animale in sé, come del resto già chiarito nella relazione dei lavori preparatori della legge n. 189 del 2004, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Con gli articoli 2 e 3 si intende includere tra le fattispecie di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinqüies* del codice penale, in materia rispettivamente di spettacoli o manifestazioni vietati e di divieto di combattimenti tra animali, anche la condotta tipica di partecipazione alle feste popolari che comportano sevizie nonché ai combattimenti clandestini, al fine di fungere da concreto deterrente per questo tipo di attività illecite, poiché sanzionando il pubblico si otterrebbe l'effetto di far venire meno l'interesse a parteciparvi e dunque a organizzare tali attività. L'articolo 4, stante che la confisca interviene a recidere qualsivoglia legame tra il soggetto attivo del reato anche in caso di prescrizione e gli animali coinvolti, prevede nuove ipotesi per la confisca degli animali che si sono rese necessarie dopo un'attenta analisi dell'applicazione concreta di tale misura accessoria. È inoltre prevista la misura accessoria personale dell'interdizione alla detenzione di animali familiari in caso di condanna per tali reati, nonché sono ampliate le fattispecie di sospensione di titoli abilitativi di attività commerciali o ludiche che comportano l'utilizzo di animali. È poi chiarito che le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato, e in caso di insolvenza sono a carico del comune ove si è consumato il reato, salvo diverse disposizioni di legge.

L'articolo 5 introduce le fattispecie colpose dei reati di uccisione e di maltrattamento, nonché alcune specifiche cause aggravanti per tali delitti, mentre con l'articolo 6 sono introdotte alcune importanti e necessarie modifiche agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale. Sono aumentate fino a sei anni di reclusione le pene per il maltrattamento e per l'uccisione di animali, sono abrogate le circostanze di illiceità speciale del «per crudeltà», che diventa un'aggravante del reato, e «senza necessità» sostituito dalla frase «salvo quanto disposto dalle leggi speciali in materia di animali», mentre, in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 727 del codice penale, assumono il rango di delitto la condotta di detenzione in condizioni, oltre che insopportabili, anche incompatibili con la natura dell'animale, nonché la condotta di abbandono. Sono inoltre previste specifiche ipotesi delittuose inerenti i crimini on line con animali. All'articolo 6 viene inoltre istituito il reato di strage di animali, mediante l'introduzione dell'articolo 544-*bis*.1 nel codice penale. Sempre all'articolo 6 è prevista la modifica dell'articolo 638 del codice penale, in materia di uccisione e danneggiamento di animali altrui. Questa modifica mira ad armonizzare l'attuale articolo con la tutela penale prevista dagli articoli 544-*bis* e 544-*ter*. In particolare è soppresso il primo comma dell'articolo 638 in quanto totalmente assorbito dai predetti articoli 544-*bis* e 544-*ter* e modificata la previsione per l'uccisione di animali in ambito zootecnico, in particolare la sanzione per gli atti riconducibili a ritorsioni e intimidazioni tipiche delle mafie pastorali. Per la gravità della fattispecie è stata mante-

nuta la procedibilità d'ufficio. Viene poi esplicitamente previsto che la «tenuità del fatto» di cui all'articolo 131-*bis* e la messa alla prova di cui all'articolo 168-*bis* del codice penale non siano applicabili ai reati contro gli animali.

L'articolo 7 interviene a disciplinare la sorte degli animali oggetto di sequestro e confisca prevedendo l'introduzione dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale che prevede disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi e che deve avere una regolamentazione speciale visto il bene *sui generis* di cui si tratta, cioè un essere senziente vittima e oggetto di reato, e in particolare è previsto l'affido diretto alle associazioni e loro subaffidatari mediante loro cessione definitiva. Inoltre, agli articoli 257 e 322 del codice di procedura penale si prevede che anche le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale intervengano nei giudizi cautelari reali e nell'appello e riesame di sequestro preventivo e probatorio, vista la specifica qualifica che rivestono. Specifiche disposizioni in merito alla sorte degli animali oggetto di processo sono previste anche dall'articolo 10 che prevede il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento. È poi abrogato l'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale in quanto pleonastico rispetto ai principi di specialità dell'ordinamento giuridico che già disciplinano il rapporto tra norma penale e amministrativa a tutela degli animali. Si prevede poi una modifica del citato articolo 19-*quater* delle medesime disposizioni di coordinamento e transitorie, introducendo il divieto di alienazione e di abbattimento di animali oggetto di procedimento penale in attesa di sentenza definitiva a esclusione delle associazioni e degli enti che perseguono gli interessi lesi dai reati o dei loro subaffidatari.

Si prevede l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali che teoricamente potrebbero già essere applicate, ma che di fatto non vengono mai applicate, per i delitti di manifestazioni vietate, combattimenti e traffico di cuccioli. Si dispone sulla possibilità di intervento delle guardie zoofile su specie non d'affezione e vengono introdotte specifiche disposizioni di contrasto della zooerastia e della zoopornografia, mentre lo stato di necessità è esteso anche alle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. È anche disciplinato il trattamento degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento, una previsione molto importante per permettere la confisca obbligatoria di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale in caso di condanna e per vietare di abbattere o di alienare a terzi animali sui quali non sussista il vincolo cautelare del sequestro.

È poi prevista la sanzione accessoria del divieto di detenzione di animale in caso di condanna per reati contro gli animali, al fine di evitare la reiterazione del reato. Specificata la competenza di tutti gli organi di polizia giudiziaria in materia di reati contro gli animali, si dirime il problema, più culturale che procedurale, relativo alla presunta «incompe-

tenza» di diversi organi della polizia statale e locale in caso di richiesta di intervento non anonima e documentata. È inoltre modificata la normativa relativa all'utilizzo degli agenti sotto copertura inserendo tra i reati per i quali è possibile il loro utilizzo anche gli articoli del codice penale relativi ai reati zoomafiosi come le manifestazioni vietate, le scommesse clandestine, i combattimenti tra animali e le corse clandestine di cavalli, e la normativa per il contrasto al traffico di cuccioli.

Con l'articolo 13 è previsto che lo Stato istituisca sul territorio nazionale centri di accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto, strutture già esistenti. Si tratta di una disposizione fondamentale per garantire l'effettiva applicazione della norma e delle misure cautelari necessarie nelle more del giudizio. L'articolo 14 prevede l'impegno dello Stato e dei Ministeri competenti nel promuovere e realizzare con frequenza annuale percorsi formativi di tutela degli animali, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli stessi. Con l'articolo 15 si modifica la legge 20 luglio 2004, n. 189, aggiungendo l'articolo 2-bis in materia di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto e l'articolo 2-ter recante misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta. L'articolo 16, infine, prevede le norme di coordinamento.

Il senatore MIRABELLI (PD) manifesta stupore per il fatto che questo disegno di legge non sia stato finora portato in discussione al pari degli altri. Preannuncia poi l'aggiunta della propria firma al disegno di legge in questione.

Il PRESIDENTE annuncia che è stata depositato al banco di Presidenza la richiesta del passaggio alla sede referente per tutti i disegni di legge in titolo, firmata dai senatori Grasso, Dal Mas, Pillon, Emanuele Pellegrini e Urraro.

Pertanto, non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE dispone la prosecuzione immediata nella nuova sede.

IN SEDE REFERENTE

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. – Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. – Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

(1078) *PERILLI ed altri.* – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1344) *Julia UNTERBERGER ed altri.* – *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) *BRUZZONE ed altri.* – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

(2016) *Assuntela MESSINA.* – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 76, 81, 298, 845, 1030, 1078, 1344, 1356, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2016 e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che, non facendosi osservazioni, si danno per acquisite le attività già svolte nella precedente fase procedurale sul disegno di legge n. 2016 e che, stante la medesimezza di materia, proseguirà il suo esame congiuntamente con quello degli altri disegni di legge sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il senatore LOMUTI (*M5S*), correlatore dei disegni di legge in titolo, preannuncia la presentazione di un emendamento sostitutivo finalizzato a trovare un equilibrio tra le forze politiche: chiede a questo scopo un rinvio di due settimane.

Il PRESIDENTE, alla luce della congiunzione del nuovo testo proveniente dalla sede redigente nonché della richiesta del correlatore, propone un rinvio per consentire la predisposizione dell'emendamento testé preannunciato: se sarà interamente sostitutivo del testo base, potrebbe probabilmente poi comportare l'assorbimento o il ritiro da parte dei gruppi degli emendamenti fino ad ora presentati.

La correlatrice CIRINNÀ (*PD*) conferma quanto preannunciato dal senatore Lomuti in ordine alla possibile presentazione di un «maxi-emendamento», da cui potrebbe discendere il ritiro degli emendamenti suscettibili di assorbimento.

Interviene il senatore MIRABELLI (*PD*), secondo cui la presentazione dell'emendamento dei correlatori comporta comunque l'attribuzione ai Gruppi di un termine per subemendamenti.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 191

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 18,10 alle ore 18,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 1° marzo 2022

Plenaria

131^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2022, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 353)

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole (*pubblicato in allegato*), che dà conto dei rilievi emersi precedentemente e, soprattutto, dell'approfondimento, svolto dagli Uffici su richiesta del presidente Petrocelli, in merito all'effettiva ottemperanza, negli anni passati, alle proposte di progetti di studio formulate dal versante parlamentare.

Proprio alla luce di tale esigenza, prosegue la relatrice, ha ritenuto di inserire un apposito e ulteriore considerando che fa riferimento alla necessità di ponderare le relazioni critiche con la Russia, nonché la diffusione dei *network* di estrema destra.

Mentre il senatore AIROLA (*M5S*) trova congrua quest'ultima formulazione, i senatori LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*) e AIMI (*FIBP-UDC*), pur con differenti accenti, rinvengono, invece, l'opportunità di espungere tale passaggio.

La relatrice GARAVINI (*IV-PSI*), nel reiterare la motivazione sottesa all'inserzione del paragrafo in questione, accoglie l'indicazione dei colleghi volta a non tener conto di questo considerando.

Non risultando alcun ulteriore intervento, il presidente PETROCELLI, quindi, verificata la presenza del numero dei senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole così come modificata (*pubblicata in allegato*).

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La senatrice Stefania CRAXI (*FIBP-UDC*), relatrice, illustra uno schema di relazione favorevole.

Il presidente PETROCELLI chiude la discussione generale.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il presidente PETROCELLI, verificata la sussistenza del numero legale, mette ai voti lo schema di relazione favorevole (*pubblicato in allegato*).

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice Stefania CRAXI (*FIBP-UDC*) chiede al presidente Petrocelli se non sia opportuna una riflessione, da parte sua, sulla compatibilità tra il suo ruolo apicale e il voto contrario da lui espresso stamane in Aula sulla risoluzione di maggioranza riguardante il conflitto tra Russia e Ucraina.

Il senatore LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta formulata dal collega Craxi e, in aggiunta, sottopone all'attenzione dei Commissari l'esigenza di valutare la funzionalità del Protocollo sulla cooperazione

parlamentare tra la Commissione esteri del Senato e l'omologo organismo del Consiglio della Federazione russa, firmato nel 2019.

Interviene, quindi, la senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) per proporre la convocazione di un Ufficio di Presidenza, al fine di disaminare l'insieme di tali questioni.

Il presidente PETROCELLI concorda con tale richiesta e propone di convocare l'Ufficio di Presidenza il prossimo martedì 8 marzo alle ore 15,30.

Conviene la Commissione.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PETROCELLI comunica che la seduta prevista per domani, mercoledì 2 marzo, alle ore 9, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 14,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 353

La 3ª Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione, per l'anno 2022, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 353);

preso atto che per la definizione di tali priorità si è tenuto conto di alcune perduranti questioni di fondo caratterizzante l'attuale panorama internazionale, ovvero della pandemia e del suo impatto nel medio-lungo termine, della necessità di una riflessione sul contributo che l'Italia può offrire alla costruzione dell'agenda globale, nonché della opportunità di concorrere al rafforzamento della capacità di previsione strategica e di analisi predittiva della politica estera del Paese;

rilevato come il testo individui le priorità tematiche e geopolitiche emergenti nell'ambito dell'attuale scenario internazionale che afferiscono tutti gli ambiti di interesse della politica estera del nostro Paese, con particolare attenzione all'area geografica del Mediterraneo allargato, alle sfide globali emergenti, al contributo che la diplomazia pubblica e culturale del nostro Paese può offrire, alle risposte sistemiche dovute alla crisi pandemica e ai cambiamenti climatici;

valutato, in particolare, come nell'ambito della prima priorità, Programmare per la pace, l'accento venga posto innanzitutto sulle crisi regionali e sul ruolo che l'Italia e l'Unione europea devono poter svolgere in tali contesti, nonché sui nuovi scenari globali che tratteggiano la realtà di un mondo sempre più interconnesso, volatile e competitivo, segnato dalla conflittualità tra le grandi potenze, da minacce non tradizionali, dalla crisi del sistema liberal-democratico e dalle conseguenze imposte dalla pandemia da COVID;

espresso apprezzamento per i profili di ricerca suggeriti in relazione alla seconda priorità tematica – Programmare per le Persone –, con riferimento, in particolare, alla diplomazia culturale quale strumento di dialogo e di influenza politica, alle questioni relative alla promozione di un'effettiva parità di genere e alla partecipazione delle nuove generazioni ai processi decisionali multilaterali, nonché agli impegni per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

condivisa l'opportunità di includere, nell'ambito della priorità denominata Programma per il Pianeta e le Sfide Globali, i temi del rafforzamento della cooperazione multilaterale in ambito economico, sociale e sanitario, della lotta ai cambiamenti climatici nei quadranti del Mediterraneo allargato e dell'Africa, unitamente alla questione del nuovo Patto europeo

sulla migrazione e l'asilo, in un'ottica di collaborazione con gli Stati d'origine e di transito dei flussi migratori;

valutati altresì i temi inclusi nella priorità tematica denominata Programmare per la Prosperità, con un'attenzione incentrata sulle questioni del rilancio dell'economia mondiale dopo la pandemia, sulle implicazioni finanziarie e politico-istituzionali connesse alla *governance* economica dell'Unione europea, sull'internazionalizzazione e digitalizzazione dell'*export* nazionale, nonché sulle opportunità correlate alla cosiddetta migrazione circolare;

rilevato positivamente come nel corso degli ultimi tre anni il Governo abbia tendenzialmente dato seguito a tutte le osservazioni e ai rilievi formulati dalla Commissione in relazione agli schemi di decreto ministeriale di individuazione delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici;

auspicando altresì l'inserimento, nell'ambito delle priorità tematiche evidenziate, delle questioni relative al futuro dei rapporti fra l'Italia e la Russia, anche al fine di formulare proposte di *policy* che possano contribuire al superamento dell'attuale fase critica nei rapporti fra Mosca e i Paesi Occidentali, alla minaccia dell'estremismo violento nel contesto della crisi economica e sociale pandemica e post-pandemica, alla crescita e ai mutamenti dei *network* di estrema destra,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 353

La 3ª Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione, per l'anno 2022, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 353);

preso atto che per la definizione di tali priorità si è tenuto conto di alcune perduranti questioni di fondo caratterizzante l'attuale panorama internazionale, ovvero della pandemia e del suo impatto nel medio-lungo termine, della necessità di una riflessione sul contributo che l'Italia può offrire alla costruzione dell'agenda globale, nonché della opportunità di concorrere al rafforzamento della capacità di previsione strategica e di analisi predittiva della politica estera del Paese;

rilevato come il testo individui le priorità tematiche e geopolitiche emergenti nell'ambito dell'attuale scenario internazionale che afferiscono tutti gli ambiti di interesse della politica estera del nostro Paese, con particolare attenzione all'area geografica del Mediterraneo allargato, alle sfide globali emergenti, al contributo che la diplomazia pubblica e culturale del nostro Paese può offrire, alle risposte sistemiche dovute alla crisi pandemica e ai cambiamenti climatici;

valutato, in particolare, come nell'ambito della prima priorità, Programmare per la pace, l'accento venga posto innanzitutto sulle crisi regionali e sul ruolo che l'Italia e l'Unione europea devono poter svolgere in tali contesti, nonché sui nuovi scenari globali che tratteggiano la realtà di un mondo sempre più interconnesso, volatile e competitivo, segnato dalla conflittualità tra le grandi potenze, da minacce non tradizionali, dalla crisi del sistema liberal-democratico e dalle conseguenze imposte dalla pandemia da COVID;

espresso apprezzamento per i profili di ricerca suggeriti in relazione alla seconda priorità tematica – Programmare per le Persone –, con riferimento, in particolare, alla diplomazia culturale quale strumento di dialogo e di influenza politica, alle questioni relative alla promozione di un'effettiva parità di genere e alla partecipazione delle nuove generazioni ai processi decisionali multilaterali, nonché agli impegni per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

condivisa l'opportunità di includere, nell'ambito della priorità denominata Programma per il Pianeta e le Sfide Globali, i temi del rafforzamento della cooperazione multilaterale in ambito economico, sociale e sanitario, della lotta ai cambiamenti climatici nei quadranti del Mediterraneo allargato e dell'Africa, unitamente alla questione del nuovo Patto europeo

sulla migrazione e l'asilo, in un'ottica di collaborazione con gli Stati d'origine e di transito dei flussi migratori;

valutati altresì i temi inclusi nella priorità tematica denominata Programmare per la Prosperità, con un'attenzione incentrata sulle questioni del rilancio dell'economia mondiale dopo la pandemia, sulle implicazioni finanziarie e politico-istituzionali connesse alla *governance* economica dell'Unione europea, sull'internazionalizzazione e digitalizzazione dell'*export* nazionale, nonché sulle opportunità correlate alla cosiddetta migrazione circolare;

rilevato positivamente come nel corso degli ultimi tre anni il Governo abbia tendenzialmente dato seguito a tutte le osservazioni e ai rilievi formulati dalla Commissione in relazione agli schemi di decreto ministeriale di individuazione delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici,

esprime parere favorevole.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

valutati i contenuti relativi alle deleghe di cui agli articoli 3, 11 e 14, rispettivamente in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea, adeguamento della normativa interna alle disposizioni europee istitutive dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e di un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN),

formula per quanto di competenza una relazione favorevole.

DIFESA (4^a)

Martedì 1° marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 115

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 1° marzo 2022

Plenaria

302^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GRIMANI (*Misto*), il quale sintetizza in premessa i principi e i contenuti della legge di delegazione europea, con specifico riferimento agli articoli 1 e 2.

Per quanto riguarda la competenza della Commissione, fa presente poi che l'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2020/1504 e al regolamento (UE) 2020/1503 che disciplinano i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese. Il regolamento (UE) 2020/1503 definisce una specifica disciplina per i fornitori di servizi di *crowdfunding*. La direttiva (UE) 2020/1504 modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari («MiFID») al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di *crowdfunding*, espressamente disciplinati ai sensi del citato regolamento (UE) 2020/1503.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alla raccomandazione CERS/2011/3 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e alla piena attuazione della

disciplina europea sugli indici di riferimento (*benchmark*) da cui dipende il valore di contratti finanziari, nonché per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (come modificato dal regolamento (UE) 2021/168).

La raccomandazione CERS/2011/3 esorta gli Stati membri a specificare che l'obiettivo ultimo della politica macroprudenziale è contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo insieme, anche attraverso il rafforzamento della capacità di resistenza del sistema finanziario e la riduzione dell'insorgenza di rischi sistemici, garantendo così un apporto sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. La raccomandazione sollecita inoltre gli Stati membri a designare nella legislazione nazionale un'autorità cui spetti la conduzione delle politiche macroprudenziali, generalmente un'istituzione unica (la banca centrale) o un comitato (guidato dalla banca centrale) composto dalle autorità la cui azione abbia un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, specificando il processo decisionale dell'organo direttivo dell'autorità macroprudenziale. Nel documento vengono inoltre specificati funzioni, poteri e strumenti che il CERS raccomanda di assegnare alle autorità macroprudenziali, i presidi a tutela dell'indipendenza delle stesse, nonché le misure di trasparenza e rendicontazione della relativa attività.

L'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 prevede che gli Stati membri designino un'autorità pertinente in grado di effettuare la valutazione della necessità di sostituzione di un indice di riferimento (*benchmark*) al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. L'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza (enti creditizi, imprese di investimento, gestori di fondi, imprese di assicurazione e altri soggetti che operano nel settore finanziario) che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

L'articolo 7, introdotto alla Camera, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

Le disposizioni di delega si occupano delle attribuzioni, dei poteri e dei profili di responsabilità delle Autorità di vigilanza, in linea con la normativa UE sulle crisi delle controparti centrali. Viene delineata una specifica disciplina sanzionatoria e sono previste forme di coordinamento con il vigente quadro normativo in materia di mercati finanziari, banche e di crisi di impresa.

L'articolo 8, introdotto dalla Camera, reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

L'articolo 20 contiene uno specifico principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 in materia di accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche.

In particolare si dispone, con riferimento alle nuove modalità di misurazione dei gradi Plato della birra introdotte dalle norme europee (necessaria a determinare l'accisa dovuta), che nell'attuare la direttiva il Governo si avvalga della deroga, esplicitamente prevista dalla normativa europea, che consente agli Stati membri di avvalersi, fino al 31 dicembre 2030, della metodologia di misurazione precedentemente utilizzata.

Nell'allegato A sono inoltre contenute le seguenti direttive di competenza della Commissione Finanze, per le quali non sono previsti specifici criteri di delega oltre quelli di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

La direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 introduce norme volte a rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari, incrementando la qualità dei dati delle negoziazioni, del trattamento e della fornitura degli stessi, in particolare a livello transfrontaliero. A tal fine si prevede il trasferimento all'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) degli attuali poteri attribuiti alle autorità nazionali competenti. L'Autorità è così resa responsabile dell'autorizzazione delle imprese che intendono fornire servizi di comunicazione dati e della vigilanza sulle stesse (articolo 1). Essa (articolo 2) rafforza anche il ruolo dell'EIOPA (Autorità di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) al fine di garantire una maggiore convergenza in materia di vigilanza nel settore assicurativo, in particolare per i gruppi assicurativi presenti in diversi Stati membri dell'UE. La normativa (articolo 3) introduce, infine, delle norme volte a favorire lo scambio di informazioni tra l'ABE (Autorità Bancaria Europea), le Autorità nazionali, gli Stati membri e la Commissione in merito ai rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La direttiva (UE) 2021/338 modifica la direttiva 2014/65/UE (*Markets in Financial Instruments Directive – MiFID II*) per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le Direttive 2013/36/UE (CRD IV) e (UE) 2019/878 (CRD V) per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19.

La direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (DAC 7) interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale (*Directive on Administrative Cooperation – DAC*). Si tratta di un complesso di disposizioni volte al contrasto

dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva volta a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, attraverso la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali. Viene a tal fine modificata la direttiva 2011/16/UE (cosiddetta DAC 1), con la quale il legislatore europeo ha disciplinato lo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. – Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice BOTTICI (M5S) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è (*pubblicato in allegato*).

Il senatore DE BERTOLDI (Fdi) interviene in dichiarazione di voto favorevole esprimendo apprezzamenti, anche in relazione al contenuto del disegno di legge in titolo.

Intervengono poi in dichiarazione di voto favorevole i senatori LANUTTI (*Misto-IdV*) e COMINCINI (PD) a nome delle rispettive parti politiche.

Interviene quindi la senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), la quale giudica positivamente il disegno di legge in titolo che reca misure significative interviene sui percorsi formativi e sullo sviluppo di nuove competenze in sinergia con le esigenze delle imprese. Rimarca tuttavia che il parere reca un'indicazione troppo rigida rispetto alla cumulabilità delle agevolazioni.

Dopo che la relatrice BOTTICI (M5S) ha confermato la propria proposta, avendo comunque lasciato la facoltà alla Commissione di merito di prevedere diverse tipologie di erogazioni a favore delle fondazioni, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore FENU (M5S) a nome del Gruppo M5S.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole con osservazioni è approvata.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il presidente D'ALFONSO ricorda che è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. 2545 di conversione del decreto n. 13 del 2022 recante disposizioni di modifica al decreto in esame in materia di *super bonus* e di contenimento dei prezzi delle energie. Fa presente inoltre che il richiamato decreto-legge n. 13 sarà presentato come emendamento governativo al disegno di legge in titolo e che pertanto la Commissione potrà utilmente concentrare il proprio lavoro esprimendo il parere sul disegno di legge n. 2505.

Prende atto la Commissione.

Il relatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra un parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, confermando che esso è stato redatto tenendo conto delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 13.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) rileva che la seconda osservazione del parere dà per scontato che la norma introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge n. 13 – per quanto riguarda il limite di due cessioni – sia condivisa dai Gruppi parlamentari; viceversa la propria parte politica presenterà emendamenti volti ad incrementare il numero di cessioni. Chiede quindi al relatore di modificare tale osservazione per tener conto delle possibili modifiche nel senso indicato.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) svolge una serie di considerazioni critiche in merito all'articolo 28 del decreto-legge in esame, giudicando insufficienti anche le norme introdotte dal successivo decreto-legge n. 13, sostenendo che la tracciabilità e l'asseverazione da parte dei professionisti sono gli unici strumenti per frenare le frodi, senza ricorrere a una rigida limitazione del numero di cessione dei crediti. Preannuncia peraltro il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere illustrata.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) interviene incidentalmente per chiedere alla rappresentante del Governo chiarimenti sulla procedura di attivazione del codice identificativo dei crediti ceduti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Risponde sul punto il sottosegretario Alessandra SARTORE, facendo presente che l'infrastruttura per gestire i codici di identificazione sarà pronta a partire dal 1° maggio 2022, data di decorrenza delle nuove disposizioni.

Il senatore FENU (*M5S*) preannuncia che la propria parte politica si riserva di presentare emendamenti per rendere più ampia la facoltà di cessione dei crediti d'imposta, sempre nell'ambito degli intermediari bancari e finanziari, rilevando polemicamente come il MEF non riesca a dare motivazioni credibili all'orientamento oggettivamente contrario alla piena cedibilità e circolazione dei crediti maturati a fronte delle spese per l'efficientamento energetico.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) chiede al relatore di inserire in premessa un riferimento all'articolo 5 del decreto, in materia di canoni di locazione per le imprese turistiche (mentre i bonus servizi termali si riferisce all'articolo 6), sollecitando l'inserimento di un'osservazione volta ad estendere il credito d'imposta per il canone di locazione anche a favore dei gestori delle discoteche. In tema di «Superbonus» rimarca le perplessità della propria parte politica sia relativamente al decreto-legge n. 4 che alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 13. In entrambi i casi le limitazioni alla cedibilità del credito non vanno nella giusta direzione. Preannuncia un voto favorevole con l'auspicio che il relatore possa accogliere i rilievi espressi.

Il senatore LANNUTTI (*Misto-IdV*) esprime una serie di considerazioni fortemente critiche per l'insufficienza dei decreti-legge nn. 4 e 13, soprattutto per quanto riguarda il contenimento degli effetti economici sulle famiglie e sulle imprese dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici. A suo parere solo la drastica riduzione del prelievo sul consumo di benzina e gasolio per autotrazione avrebbe un effettivo contenuto agevolativo nei confronti dei consumatori. Ritiene pertanto di aver motivato il proprio voto contrario sul parere presentato dal relatore, rimarcando le gravi prospettive per l'economia nazionale derivanti dalla guerra in Ucraina.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), pur anticipando il voto favorevole sulla proposta di parere in esame, preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del Gruppo Lega, in Commissione bilancio, per rafforzare e consolidare le misure di sostegno ai settori produttivi in maggiore difficoltà, nella consapevolezza che le disposizioni in materia di caro energia potranno diventare insufficienti in conseguenza della crisi innescata con la guerra in Ucraina. Si dichiara peraltro convinto che l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare e i risparmi ad esso connessi costituiscono un obiettivo essenziale anche per fronteggiare il rincaro dei prezzi dei prodotti energetici.

A giudizio del senatore COMINCINI (PD) i Gruppi politici, a partire dal Partito Democratico, sono chiamati a migliorare le disposizioni in materia di Superbonus, sostenendo peraltro l'azione del Governo per incrementare la tracciabilità della cessione dei crediti e bloccare quindi i comportamenti fraudolenti. Tenuto conto che la congiuntura economica sta mutando radicalmente, con la necessità di contabilizzare i pesanti effetti sul fronte energetico della guerra in Ucraina, il rafforzamento del meccanismo agevolativo del Superbonus rappresenta un obiettivo totalmente condivisibile. A tale proposito, sottolinea positivamente le norme in materia di sicurezza del lavoro sui cantieri edili.

Il SOTTOSEGRETARIO risponde alle critiche avanzate dal senatore Fenu, motivando l'orientamento del Governo di frenare le frodi ingenerate da un utilizzo illecito delle agevolazioni connesse ai lavori di efficientamento energetico e sismico, chiarendo la portata degli interventi volti a contenere e limitare il numero di cessioni successive.

Interloquiscono sul punto i senatori FENU (M5S) e LANNUTTI (Misto-IdV), ai quali fornisce ulteriori chiarimenti il SOTTOSEGRETARIO rinviando peraltro all'informativa che il ministro Franco farà domani su tale specifica questione.

Dopo un ulteriore intervento della senatrice BOTTICI (M5S) volto a ribadire la richiesta di modifiche del parere illustrato, il relatore MONTANI (L-SP-PSd'Az) si riserva di rivedere la propria proposta alla luce delle osservazioni emerse nel dibattito.

Il presidente D'ALFONSO, per consentire la conclusione dell'esame nella seduta di domani, propone di anticipare la seduta già prevista per le ore 14, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma della giustizia tributaria, in corso di svolgimento congiuntamente alla Commissione Giustizia, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierno sono stati auditi i rappresentanti di CNDCEC, Comitato Intermagistrature, UNCAT e ANTI, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani alle ore 14 è anticipata alle ore 10.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2333**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

premessò:

che l'esame in sede consultiva ha tenuto conto del testo proposto dal relatore e adottato dalla Commissione di merito

che l'articolo 4, rubricato *Regime giuridico degli ITS Academy*, prevede che essi si costituiscono come fondazioni di partecipazione che operano come istituti del Sistema terziario di istruzione;

che essi sono dotati, ai sensi del comma 5, di un patrimonio composto, tra l'altro, dalle elargizioni disposte da enti o privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio (lettera *c*);

che, ai sensi del comma 6, gli *ITS Academy* possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro – incluse quelle definite elargizioni ai sensi della citata lettera *c*) – che determinano un credito di imposta nel limite del 30 per cento delle erogazioni effettuate ovvero del 60 per cento se effettuate a favore di *ITS Academy* operanti in province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale;

che il comma 9 specifica che alle fondazioni in parola si applicano le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione, dovendosi intendere le disposizioni anche di natura fiscale;

considerato che l'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, lettera *i*) *octies* – cui il comma 9 fa rinvio anche se non in maniera diretta ed esplicita – prevede la detrazione dall'imposta sul reddito nella misura del 19 per cento delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici nonché degli istituti tecnici superiori;

nel presupposto che le erogazioni in natura ai sensi del comma 5, lettera *c*) non danno diritto al credito di imposta, poiché una diversa interpretazione recherebbe con sé la necessità di specificare il «valore normale» di tali elargizioni, con un rinvio a quanto previsto dall'articolo 9 del Testo unico delle imposte dirette;

rilevato infine:

la sovrapposizione di misure agevolative e l'assenza di un espresso divieto di cumulo a fronte della stessa erogazione;

dato per acquisito l'orientamento della Commissione di merito di mantenere le due tipologie di agevolazione fiscale, differenti per natura, portata e applicabilità;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

coordinare il disposto dei commi 6 e 9 dell'articolo 4, inserendo al comma 6 dopo la parola: «spetta», le seguenti: «in alternativa alle disposizioni di cui al comma 9, secondo periodo», in modo da rendere non cumulabili le due agevolazioni a fronte di una sola erogazione.

Valuti la Commissione, nel caso intenda rendere detraibile anche le elargizioni in natura l'opportunità di inserire al comma 6 dopo le parole: «ai sensi del comma 5, lettera c», le seguenti: «al valore normale se in natura».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo,

premessi che:

l'articolo 1, commi 1 e 2, assegnano risorse e prevedono la sospensione delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e le relative addizionali per i settori della gestione discoteche, sale da ballo e assimilati;

l'articolo 2 istituisce il fondo per il rilancio delle attività economiche con prevalente destinazione alle attività di commercio al dettaglio per l'erogazione di un contributo calcolato in percentuale della riduzione del fatturato subita nel 2021 rispetto al 2019, comunque non inferiore al trenta per cento; che l'erogazione del contributo a fronte di domanda del beneficiario non è soggetta alla verifica della situazione fiscale e della regolarità contributiva;

l'articolo 3 prevede l'integrazione di fondi già istituiti per erogare risorse e sostegni ai comparti dei parchi di divertimenti, wedding, eventi, horeca e altri;

che l'articolo 3, commi 3 e 4, prevedono un credito di imposta per le rimanenze dei settori tessile, moda pelletteria e calzaturiero;

l'articolo 6 proroga i *bonus* servizi termali non usufruiti al gennaio 2022;

l'articolo 9 riconosce crediti di imposta e contributi al settore delle società sportive;

l'articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni e materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 per la quota superiore a 10 milioni di euro di investimenti inclusi nel Pnrr. La norma interviene su una disposizione della legge di bilancio per il 2022, per gli investimenti degli esercizi 2023-2025;

l'articolo 15 prevede un credito di imposta – utilizzabile solo in compensazione – per i maggiori oneri di consumo di energia elettrica per determinate imprese ad alto tasso di consumo energetico: il credito non è soggetto ai limiti e non concorre a formare il reddito imponibile.

L'articolo 28 prevede misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali e economiche con riferimento agli incentivi per effettuare interventi di ristrutturazione edilizia, con riferimento al meccanismo di cessione del credito di imposta maturato.

Preso atto inoltre dell'emanazione del decreto legge n. 13 del 2022, abrogativo del citato articolo 28 del decreto in esame:

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Il complesso delle misure agevolative, pur perseguendo obiettivi e finalità pienamente condivisibili, è talmente differenziato e disomogeneo per misura, tipo, modalità di fruizione e tempistica dei benefici che è evidente l'esigenza di un intervento a monte di armonizzazione e razionalizzazione. Gli adempimenti richiesti ai beneficiari sono diversi, in alcuni casi deboli in altri stringenti; le risorse sono sufficienti, ma come nel caso dei commi 3 e 4 dell'articolo 3, la concreta fruibilità del beneficio slitta da un esercizio finanziario all'altro. Sul punto la Commissione rileva criticamente che la norma introdotta con il decreto legge n. 34 del 2020 è stata attuata con decreto del ministro dello sviluppo economico nel luglio 2021 e che l'Agenzia delle entrate ha emanato un provvedimento nell'ottobre del 2021. Si tratta di tempistiche non in linea con la condizione di crisi delle imprese; appare opportuno rivedere completamente le procedure di fruizione delle agevolazioni fiscali, in primis i crediti di imposta.

2. Per quanto riguarda l'articolo 28, la Commissione prende atto con favore che il Governo ha rivisto completamente l'intervento privilegiando la certezza del diritto, la stabilità delle norme e dei contratti e degli obblighi assunti dai contribuenti e dalle imprese, e che abbia meglio soppesato le esigenze di controllo e rigore verso comportamenti illeciti e truffaldini, rispetto all'impatto positivo che i bonus edilizi stanno avendo per l'economia nazionale. Infatti la norma introdotta dall'articolo 1 del decreto legge n. 13 del 2022 supera il divieto assoluto di effettuare ulteriori cessioni del credito di imposta, sia per lo sconto in fattura da parte dell'impresa, sia per la cessione del credito ad altri soggetti, ma introduce la facoltà di effettuare altre due cessioni, per entrambe le scelte del committente, a condizione che tali contratti di cessione siano effettuati a favore di banche o di intermediari finanziari ovvero imprese assicurative; inoltre, sempre ai fini del controllo, la cessione non può essere antecedente alla comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'opzione esercitata, con l'attribuzione di un codice identificativo volto ad agevolare la tracciabilità delle operazioni di cessione. La Commissione prende atto che le stesse disposizioni sono previste anche per il credito di imposta maturato per investimenti delle imprese del settore turistico, rispondendo al criterio di armonizzazione sottolineato in precedenza.

3. Per quanto riguarda la cedibilità a terzi del credito a fronte della detrazione di imposta sulle spese effettuate, la Commissione esprime il netto favore per meccanismi che anticipino finanziariamente gli oneri a carico del bilancio dello Stato, nella convinzione che essi compensino positivamente la momentanea indisponibilità finanziaria del committente o dell'impresa. Si tratti di investimenti di ristrutturazione immobiliare, o industriale, o contributi a fondo perduto o in conto interessi: la cessione, l'operazione di sconto degli effetti, è uno strumento da sviluppare.

Infine, la Commissione prende atto che l'articolo 3 del decreto legge 13 del 2022, specifica opportunamente che il periodo di sequestro dei crediti di imposta oggetto di cessione fa decorrere i termini temporali di utilizzo, fermo restando che rimane invariato il periodo quinquennale di utilizzo in compensazione del credito di imposta e che quote di crediti non usufruiti non sono rimborsabili.

Conclusivamente la Commissione sollecita la piena attuazione del meccanismo di rimborso diretto da parte della piattaforma PagoPa di tutte le fattispecie agevolative, a partire dagli oneri detraibili per le persone fisiche.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 1° marzo 2022

Plenaria

293^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico. Ricorda, inoltre, che l'audizione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Valentina Vezzali, in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) introduce l'audizione.

Il sottosegretario Valentina VEZZALI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore BARBARO (*FdI*).

Risponde il sottosegretario Valentina VEZZALI.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario e avverte che la documentazione acquisita nel corso dell'audizione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 203

*Presidenza del Vice Presidente
PITTONI*

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DELLA PROFESSORESSA ANNAMARIA LUSARDI E DEL PROFESSOR FABIO FAVA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2307, 50 E 1154 (INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA)

Plenaria**294ª Seduta (2ª pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

NENCINI

*La seduta inizia alle ore 16,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni ha dato la sua disponibilità a intervenire in un'audizione in merito ai progetti in corso nei siti archeologici italiani per il monitoraggio plurisistemico volto a contrastare l'impatto dei cambiamenti climatici. Propone di svolgere tale audizione in una delle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Avverte poi che sono assegnati alla Commissione e sono all'ordine del giorno, per il parere al Governo, gli schemi di decreto ministeriale recanti «rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla regione Lazio» (atto del Governo n. 358) e «rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla regione Puglia» (atto del Governo n. 359). Propone di avviarne l'esame la prossima settimana.

Su richiesta della senatrice Sbröllini, propone inoltre di integrare il programma delle audizioni informali in merito ai disegni di legge n. 2307 e connessi, in materia di educazione finanziaria, con l'audizione di rappresentanti della Consob.

Infine, dà brevemente conto della proposta, avanzata dalla senatrice Corrado, di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici.

Su tutte le proposte del Presidente concorda la Commissione.

La senatrice DE LUCIA (M5S) chiede di avviare la discussione dei disegni di legge in materia di insegnamento dell'educazione emotiva nelle scuole, già all'ordine del giorno.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)

(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice VANIN (M5S) illustra il decreto-legge in esame, che reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA). L'articolo 1 prevede l'adozione di piani regionali (o delle province autonome) relativi a interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nei cinghiali, definisce le procedure e le competenze per l'attuazione dei medesimi piani, e demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli. L'articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della PSA. Per quanto di competenza della Commissione, segnala che, per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, istituito presso il Ministero della salute, e degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle pubbliche amministrazioni, indicate dal comma 5, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 3 prevede un obbligo di segnalazione di rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti ed una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento di tale obbligo. I successivi articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, le clausole di salvaguardia, con riferimento alle autonomie territoriali speciali, e di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dà nuovamente la parola alla relatrice VANIN (M5S), la quale propone di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 12ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il provvedimento in titolo, nel quale, per effetto delle modificazioni apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, confluiscono le disposizioni del de-

creto-legge n. 5 del 2022, recante «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo», del quale, contestualmente, si dispone l'abrogazione.

L'articolo 1 introduce, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. Il mancato adempimento dell'obbligo di inizio del ciclo vaccinale primario entro il 1° febbraio 2022 (ovvero entro gli eventuali termini successivi, individuati per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo) dà luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria di 100 euro. Inoltre, per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022, è previsto l'obbligo di possesso del cosiddetto *green pass* rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari (ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione).

L'articolo 2 estende, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da COVID-19, già previsto per altre categorie di personale pubblico, al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnici superiori, oltre al personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale. Il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale è attribuito ai dirigenti e ai responsabili delle istituzioni e delle strutture in cui presta servizio il personale delle università, delle AFAM e degli istituti tecnici superiori. In caso di accertamento dell'inadempimento da parte dei soggetti responsabili, si dispone la sospensione, comunque non oltre il 15 giugno 2022, dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e, per il medesimo periodo, la sospensione della retribuzione.

Ricorda che, tra le categorie di personale pubblico vincolate dall'obbligo vaccinale già a decorrere dal 15 dicembre 2021, è presente il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, in base all'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 44 del 2021.

L'articolo 2-bis reca la disposizione (già prevista dal decreto-legge n. 5 del 2022) di soppressione del limite temporale di validità del *green pass* rafforzato. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione nonché per il cosiddetto *green pass* base resta fermo il limite di sei mesi.

Anche l'articolo 2-ter costituisce trasposizione di una disposizione già prevista dal decreto-legge n. 5 del 2022, volta ad estendere l'applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus riguardi un soggetto guarito dal COVID-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione oppure dopo la somministrazione della dose di richiamo.

L'articolo 3-*bis* consente l'utilizzo, dal 5 febbraio fino al 31 marzo 2022, anche con il possesso del *green pass* base, dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri, in presenza di documentati motivi di salute, nonché per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, ai fini della frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado. Resta ferma l'esenzione per i minori di 12 anni. Nell'arco dello stesso periodo, agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito altresì l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga alla disciplina dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, fermo restando l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del DPCM del 2 marzo 2021.

L'articolo 3-*ter* consente – a decorrere dal 10 marzo 2022 – il consumo di cibi e bevande nei luoghi di spettacolo e intrattenimento, vale a dire in sale teatrali, sale da concerto e cinematografiche, locali di intrattenimento e di musica dal vivo e assimilati, luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

L'articolo 3-*sexies* reca disciplina (secondo quanto già previsto dal decreto-legge n. 5 del 2022) della sospensione dell'attività in presenza, nonché del ricorso alla didattica digitale integrata, qualora si manifestino casi di positività da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP). In particolare – ferma restando l'applicazione al personale scolastico del regime dell'autosorveglianza di cui all'art. 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020 – si prevede, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, la continuazione dell'attività educativa e didattica in presenza, qualora si manifestino fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe. L'attività in presenza è accompagnata dall'obbligo, per i docenti e gli educatori, di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo. Qualora si manifestino 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si ricorre alla sospensione dell'attività educativa e didattica in presenza per una durata di 5 giorni. Nelle scuole primarie, fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti nonché degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto). Con 5 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue in presenza – fermo l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni – per gli studenti che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, o di avere effettuato la dose di ri-

chiamo, ove prevista, o che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione; per i restanti alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.

Nelle scuole secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Con 2 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue in presenza – con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni – per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, o di avere effettuato la dose di richiamo, ove prevista, o che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni. Ai sensi del medesimo articolo, viene garantita la didattica in presenza, anche nelle suddette ipotesi di sospensione, per gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.

L'articolo 5 autorizza la spesa di 92.505.000 euro per assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L'attività di *testing* dei contagi sarà effettuata mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, sulla base di idonea prescrizione medica, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti al Protocollo d'intesa relativo alla somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzi contenuti.

L'articolo 5-*bis* istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, con dotazione pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e 1.333.000 euro per l'anno 2023, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento a causa della crisi sanitaria. In particolare, tra le iniziative *extra* scolastiche a carattere gratuito, sono comprese attività culturali e sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico.

L'articolo 5-*ter* riconosce, fino al termine dello stato di emergenza, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali. Tale riconoscimento è applicato a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore. Il

medesimo articolo dispone, inoltre, che per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le suddette condizioni costituiscano titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

L'articolo 5-*quater* dispone infine l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 4 del 2022, recante disposizioni per la gestione dei contagi a scuola, in considerazione della complessiva disciplina della medesima materia introdotta dall'articolo 3-*sexies* del decreto-legge in esame.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dà nuovamente la parola al relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), il quale, nella consapevolezza del continuo mutare del quadro pandemico e tenendo quindi conto delle connesse esigenze di prudenza, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Daniela SBROLLINI ed altri. – Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con una osservazione)

La relatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, che consta di un unico articolo e che aggiunge un comma all'articolo 33 della Costituzione. Con tale modifica si intende attribuire alla Repubblica il compito di promuovere e valorizzare lo sport in tutte le sue manifestazioni, tenendo conto delle varie discipline, delle strutture in cui si articola, con particolare riguardo a quelle fondate sul volontariato, e della sua funzione civile, sociale, educativa e di tutela della salute. L'esame in sede referente del disegno di legge n. 2262 è stato congiunto con quello di altri disegni di legge nella medesima materia (nn. 747, 2474, 2478, 2480), che propongono di modificare differenti articoli della Costituzione, sempre con la finalità di riconoscere a livello costituzionale il valore dello sport. In particolare, i disegni di legge n. 747 e 2478 si compongono di un unico articolo e intervengono aggiungendo un comma all'articolo 32 della Costituzione; il disegno di legge n. 2480 è composto di 2 articoli e interviene aggiungendo un comma sia all'articolo 32 che all'articolo 33 della Costituzione; il disegno di legge n. 2474, infine, si compone di un unico articolo e propone di modificare l'articolo 9, comma primo, della Costituzione.

Segnala che nella seduta del 16 febbraio 2022 la Commissione di merito ha adottato un testo unificato dei disegni di legge in materia per il seguito dell'esame; tale testo, compiendo una scelta analoga a quella operata con il disegno di legge n. 2262, introduce un comma aggiuntivo all'articolo 33 della Costituzione; con tale comma aggiuntivo si sancisce

che: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva». L'obiettivo è la valorizzazione dello sport nella sua più vasta accezione, come pratica sportiva agonistica, dilettantistica e amatoriale, compreso lo sport di base, orientato alla crescita e condivisione sociale; all'attività sportiva si propone così di riconoscere espressamente, in Costituzione, un importante ruolo educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) ringrazia la relatrice e si sofferma sul «lavoro di squadra» che presso la Commissione di merito si sta svolgendo, con il contributo di tutti i Gruppi parlamentari. Ritene che lo sport, che considera la più grande infrastruttura sociale, debba essere riconosciuto quale diritto costituzionale, al pari del diritto alla salute e del diritto allo studio, soprattutto per il valore di crescita, di solidarietà e inclusione sociale e di elemento di promozione del benessere psicofisico. Come poc'anzi ha ricordato dalla relatrice, diversi Stati europei contengono, nelle rispettive Costituzioni, disposizioni relative alla promozione dello sport. Alla luce delle recenti e drammatiche vicende legate alla crisi Ucraina, ritiene che anche lo sport possa diventare portatore di un messaggio universale forte di opposizione contro la politica aggressiva della Russia e contro la violenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dà nuovamente la parola alla relatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*), la quale presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 354, 355 E 356

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*), relatore sugli atti del Governo in titolo, su richiesta dei Gruppi Partito Democratico e Gruppo Movimento 5 Stelle che ritengono utile un preventivo approfondimento, propone di rinviare l'avvio dell'esame congiunto delle ordinanze ministeriali in questione alle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2262**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che il disegno di legge costituzionale n. 2262 consta di un unico articolo e aggiunge un comma all'articolo 33 della Costituzione con la finalità di riconoscere a livello costituzionale il valore dello sport;

considerato che l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2262 è stato congiunto con quello di altri disegni di legge nella medesima materia, nn. 747, 2474, 2478 e 2480, alcuni dei quali propongono di modificare differenti articoli della Costituzione, sempre con la finalità di riconoscere a livello costituzionale il valore dello sport;

preso atto che nella seduta del 16 febbraio 2022 la Commissione di merito ha adottato un testo unificato dei disegni di legge in materia, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, per il seguito dell'esame, e che tale testo, compiendo una scelta analoga a quella operata con il disegno di legge n. 2262, introduce un comma aggiuntivo all'articolo 33 della Costituzione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, ritenendo condivisibile la scelta operata dalla Commissione di merito, con l'adozione del testo unificato in premessa, di integrare l'articolo 33 della Costituzione riconoscendo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 1° marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 142

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

AUDIZIONI INFORMALI DELL'INGEGNER FRANCESCO DI SARCINA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELLA PROPOSTA DI NOMINA N. 105 (PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE) E DELL'INGEGNER VINCENZO GAROFALO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELLA PROPOSTA DI NOMINA N. 106 (PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 1° marzo 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 354

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 17,45 alle ore 18,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO TUTELA ACETO
BALSAMICO DI MODENA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE
ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 1090 (PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA RIFORMA
DEL SISTEMA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE (IG))*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 1° marzo 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 247

Presidenza del Presidente
GIROTTO

indi del Vice Presidente
RIPAMONTI

indi del Vice Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 18,50

*(sospensioni: dalle ore 16,15 alle ore 16,20, dalle ore 16,30 alle ore 16,35
e dalle ore 17,25 alle ore 17,30)*

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI POSTE ITALIANE, DELL'ITALIAN ACADEMY OF THE INTERNET CODE (IAIC), DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE ICT (ASSINTEL), DI CLOUD INFRASTRUCTURE SERVICES PROVIDERS IN EUROPE (CISPE), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) (ANITEC-ASSINFORM), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL FRANCHISING (ASSOFRANCHISING), DELL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS), DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CARROZZIERI INDIPENDENTI (FEDER-CARROZZIERI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 1° marzo 2022

Plenaria

293ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

indi del Vice Presidente
SERAFINI

Intervengono, in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la CGIL, Tania Scacchetti, segretaria confederale, accompagnata da Nicola Marongiu, coordinatore area contrattazione e mercato del lavoro; per la CISL, Livia Ricciardi, dipartimento politiche del mercato del lavoro, accompagnata da Nicoletta Merlo, responsabile politiche giovanili; per la UIL, Ivana Veronese, segretaria confederale, accompagnata da Milena Micheletti, funzionaria; per l'UGL, Michela Toussan, segretario confederale; per il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, il dottor Francesco Duraccio, vicepresidente, e il dottor Vincenzo Silvestri, presidente della Fondazione Consulenti per il lavoro; per l'Ispettorato nazionale del lavoro, il dottor Bruno Giordano, direttore generale.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 12ª riunite. Esame e rinvio)

Riguardo agli aspetti di competenza, il relatore ROMANO (M5S) segnala in primo luogo l'articolo 1, che prevede l'introduzione, fino al

15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni e introduce, per il periodo dal 15 febbraio al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 «rafforzato» per l'accesso ai luoghi di lavoro dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, mentre i datori di lavoro sono tenuti alle relative verifiche e ad adibire i soggetti aventi una controindicazione alla vaccinazione a mansioni che evitino il rischio di diffusione del contagio.

Passa successivamente all'articolo 2, il quale prevede un'estensione delle categorie di lavoratori che rientrano nell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 a prescindere dall'età, e all'articolo 2-*bis*, che sopprime il limite temporale di validità del certificato verde per i casi in cui esso derivi dall'assunzione della dose di richiamo del vaccino o da guarigione successiva al ciclo vaccinale.

Riguardo l'articolo 3, segnala l'estensione alle imprese private con più di quattordici dipendenti della possibilità di sostituire il lavoratore privo del certificato verde, con esclusione provvisoria del diritto di rientro.

Dopo aver illustrato l'articolo 3-*quinquies*, volto a prevedere la condizione del possesso del certificato verde per gli accompagnatori di soggetti disabili nelle strutture sanitarie, si sofferma sull'articolo 3-*sexies*, teso a ridefinire la disciplina relativa alle conseguenze per l'attività del sistema educativo, scolastico e formativo e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti relativamente ai casi di contatto stretto con allievi risultati positivi al virus SARS-CoV-2.

Segnala poi l'istituzione, disposta dall'articolo 5-*bis*, del Fondo per i ristori educativi e rileva che l'articolo 5-*ter* definisce le possibilità di applicazione transitoria dell'istituto del lavoro agile in deroga rispetto al requisito dell'accordo tra datore di lavoro e dipendente, con riferimento ai genitori lavoratori che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali.

Il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) si esprime brevemente in relazione al suo recente passaggio ad altro Gruppo parlamentare, facendo presente che il proprio apporto ai lavori della Commissione continuerà a essere costruttivo e di stimolo. Fa quindi presente la propria perplessità riguardo il merito del decreto-legge in esame, particolarmente in riferimento alle previsioni sulla sostituzione dei lavoratori sprovvisti di idonea certificazione verde.

La senatrice DRAGO (*FdI*) lamenta la politica discriminatoria attuata, con riguardo alla scuola, nei confronti degli allievi non vaccinati, osservandone l'infondatezza scientifica e auspicando un ripensamento da parte del Governo e della maggioranza.

Il relatore ROMANO (*M5S*) osserva che il provvedimento in esame appare per certi versi inadeguato alle esigenze attuali, risentendo delle impostazioni prevalenti nel periodo della sua predisposizione. Ritiene in par-

ticolare opportuno prevedere un progressivo allentamento delle misure restrittive risultando preferibile che le misure in materia di certificazione verde siano strettamente legate alla vigenza dello stato di emergenza. Nel contempo si esprime favorevolmente rispetto a un rafforzamento del protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a un'ulteriore promozione del ricorso al lavoro agile. Si riserva quindi di far pervenire in tempi brevi ai commissari una bozza di parere, redatta sulla base delle considerazioni appena espresse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare, sulla *web-TV* canale 1 e su *YouTube* canale 1, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, in modalità di trascrizione da registrazione magnetica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: *stage*, tirocinio e apprendistato. Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL, Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e Ispettorato nazionale del lavoro

La presidente MATRISCIANO introduce la procedura informativa in titolo.

Hanno successivamente la parola, in rappresentanza delle rispettive organizzazioni sindacali, Tania SCACCHETTI, Livia RICCIARDI, Ivana VERONESE e Michela TOUSSAN.

Intervengono per esprimere considerazioni e porre quesiti la senatrice CATALFO (*M5S*), il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*), la senatrice DRAGO (*FdI*) e il senatore MAFFONI (*FdI*).

Intervengono quindi in replica Tania SCACCHETTI, Livia RICCIARDI e Ivana VERONESE.

La presidente MATRISCIANO esprime alcune considerazioni conclusive.

Ha quindi la parola il dottor DURACCIO.

Segue un intervento del dottor SILVESTRI.

Successivamente interviene il dottor GIORDANO.

La senatrice CATALFO (*M5S*) pone un quesito, al quale risponde il dottor GIORDANO.

Il presidente SERAFINI (*FIBP-UDC*) dichiara infine conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 1° marzo 2022

Plenaria

287^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza odierna delle ore 13, sono stati presentati 48 emendamenti e un ordine del giorno, *pubblicati in allegato* al resoconto di seduta.

Su richiesta del senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), propone di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di martedì 8 marzo 2022.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 12^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente STEFANO, relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge n. 1 del 2022,

in materia di interventi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, già approvato dalla Camera con modificazioni e integrazioni. Durante l'esame presso la Camera, nel provvedimento in esame è stato anche traspunta larga parte del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, che viene contestualmente abrogato, facendo salvi gli effetti già prodottisi.

L'articolo 1 stabilisce l'obbligo, fino al 15 giugno 2022, della vaccinazione contro il Covid-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. Dall'obbligo sono esclusi, in via temporanea o definitiva, a seconda dei casi, i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame e i soggetti che abbiano contratto il Covid-19.

Il capoverso articolo 4-*quinquies* introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo del possesso di un certificato verde Covid-19 «rafforzato» – generato, cioè, da vaccinazione o guarigione – per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni.

L'articolo 2 prevede un'estensione delle categorie di lavoratori che rientrano nell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 a prescindere dall'età. L'estensione riguarda il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

L'articolo 2-*bis* sopprime il limite temporale di validità del certificato verde Covid-19, per i casi in cui esso sia generato in seguito all'assunzione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo primario, ovvero in seguito alla guarigione dal Covid-19, successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal Covid-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto, resta fermo il vigente limite di sei mesi, decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo.

L'articolo 2-*ter* estende l'applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal Covid-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione, oppure dopo l'assunzione della successiva dose di richiamo.

L'articolo 2-*quater* prevede il coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di certificati verdi Covid-19.

L'articolo 3-*bis* reca disposizioni volte ad agevolare gli spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e il trasporto scolastico dedicato.

Il successivo articolo 3-*ter* stabilisce che, a decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo

e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

L'articolo 3-*quater* reca una modifica della disciplina transitoria sull'accesso, per familiari e visitatori, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali.

L'articolo 3-*quinqüies* rece misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'articolo 3-*sexies* ridefinisce le norme sulle conseguenze per l'attività del sistema educativo, scolastico e formativo e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti relativamente ai casi di contatto stretto, all'interno delle istituzioni in oggetto, con alunni risultati positivi al virus SARS-CoV-2.

L'articolo 5 reca misure urgenti per il tracciamento dei contagi Covid-19 nella popolazione scolastica.

L'articolo 5-*bis* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, destinato alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti, con riferimento alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti.

L'articolo 5-*ter* definisce le possibilità di applicazione transitoria dell'istituto del lavoro agile con riferimento ai genitori lavoratori che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali.

L'articolo 5-*quater* pone una norma di abrogazione, in correlazione all'intervento di cui al precedente articolo 3-*sexies*.

L'articolo 5-*quinqüies* reca la clausola di salvaguardia relativa alle autonomie territoriali speciali.

Il Presidente presenta, quindi, un conferente schema di parere non ostativo, ricordando che, in base al regolamento (UE) 2021/953, come novellato, dal 1° febbraio 2022, ai fini degli spostamenti tra i Paesi dell'Unione europea, la durata dei certificati verdi Covid, generati in base a un ciclo primario di vaccinazione, è di 270 giorni (9 mesi), mentre per i certificati verdi relativi alla dose di richiamo si esclude (ai fini degli spostamenti suddetti) qualsiasi termine finale.

Ricorda, inoltre, che il predetto regolamento (UE) 2021/953 trova applicazione fino al 30 giugno 2022, ma che la proposta di regolamento di cui al COM(2022) 50 ne prevede la proroga fino al 30 giugno 2023.

Richiama, infine, la raccomandazione (UE) 2022/107 su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di Covid-19, che riconduce le misure volte a limitare la diffusione dei contagi maggiormente allo stato di salute della persona anziché alla situazione epidemiologica, salvo qualora la circolazione del virus sia molto elevata (zone rosso scuro).

La senatrice GIANNUZZI (*Misto*) preannuncia un voto contrario, sulla scorta delle stesse motivazioni già espresse in occasione del voto sul disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge

24 dicembre 2021, n. 221, ritenendo il provvedimento in contrasto con il regolamento (UE) 2021/953, che all'articolo 3, paragrafo 7, stabilisce il principio dell'equipollenza tra i certificati e il conseguente divieto di discriminazione sulla base di essi.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, *pubblicato in allegato* al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al *targeting* della pubblicità politica (n. COM(2021) 731 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre.

La senatrice MASINI (*FIBP-UDC*), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, ricordando che essa è finalizzata ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno della pubblicità politica, per assicurare un dibattito democratico equo e aperto, anche alla luce delle nuove realtà digitali e dei precedenti tentativi di manipolazione dell'opinione pubblica (cfr. COM(2020) 252), in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo, previste per il 2024.

L'azione proposta si esplica nella duplice direzione di stabilire – in primo luogo – un quadro armonizzato di norme sulla trasparenza della pubblicità politica e dei servizi connessi, applicabile ai prestatori di servizi di pubblicità politica, e di stabilire – in secondo luogo – norme a tutela della *privacy* delle persone nell'uso delle tecniche di *targeting* e di amplificazione in ambito di pubblicità politica, applicabile a tutti i titolari del trattamento dei dati personali e quindi non solo ai prestatori di servizi di pubblicità politica.

Gli obiettivi della proposta sono quelli di ridurre la frammentazione giuridica in materia, rimuovere gli ostacoli e abbassare i costi per i servizi transfrontalieri, definire rigorosi obblighi di trasparenza per i messaggi di pubblicità politica, affrontare gli specifici rischi relativi alla protezione dei dati che scaturiscono dall'uso di alcune tecniche di *targeting* dei destinatari e di amplificazione dei contenuti, e garantire un effettivo controllo degli obblighi previsti, per assicurare elezioni libere ed eque nell'UE.

Il regolamento si applicherebbe a tutte le elezioni, sia quelle al Parlamento europeo, sia quelle nazionali, regionali e locali, inclusi i *referendum* ed eventuali elezioni per stabilire la *leadership* dei partiti politici.

Il regolamento disciplina solo gli aspetti di trasparenza nella pubblicità politica e di uso delle tecniche di *targeting*, senza interferire con le

competenze nazionali per l'organizzazione del processo elettorale, come la legalità dei contenuti di pubblicità politica e i periodi di campagna elettorale durante i quali è consentito fare pubblicità, o la natura dei partecipanti al processo democratico.

La proposta, su cui non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, è attualmente oggetto di esame da parte di 18 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora, sollevato criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.

Il Senato francese, che stava valutando se esprimere un «parere motivato» (ovvero contrario), ha poi convenuto, il 17 febbraio scorso di esprimere solo un parere nell'ambito del dialogo politico, con una serie di osservazioni. In particolare, il Senato francese ritiene anzitutto insufficiente la base giuridica dell'articolo 114 del TFUE, relativo al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, per giustificare l'intervento dell'Unione europea nelle campagne elettorali nazionali e locali e per imporre obblighi ai candidati elettorali nazionali e ai partiti politici (definiti «sponsor» nella proposta). In questo senso, la «frammentazione» normativa a cui si vorrebbe porre rimedio, è ritenuta dal Senato francese non tanto un problema di mercato interno, quanto piuttosto espressione delle differenze nei sistemi istituzionali nazionali (bicamerali o unicamerali, ecc.), nelle tradizioni politiche e nelle prassi e procedure di svolgimento, propri della vita democratica di ciascun Paese.

Secondo il Senato francese, quindi, il previsto quadro europeo, se adottato, influenzerebbe lo svolgimento delle campagne elettorali, anche nazionali e locali, poiché imporrebbe regole aggiuntive a candidati e partiti politici e determinerebbe in parte le loro scelte di pubblicità politica. Inoltre, come previsto dall'articolo 3 della proposta, gli Stati membri non potrebbero mantenere o introdurre disposizioni o misure divergenti da quelle previste dal regolamento.

Il Senato francese suggerisce, infine, che sarebbe più opportuna l'adozione di una direttiva, e non di un regolamento direttamente applicabile, al fine di lasciare sufficiente discrezionalità agli Stati membri e ai Parlamenti nazionali, in un ambito normativo sensibile e in grado di influenzare il corso della vita democratica nazionale o locale.

La scadenza delle 8 settimane stabilite dal Protocollo n. 2 sul controllo di sussidiarietà è prevista per oggi, 1° marzo 2022.

Il senatore LICHERI (*M5S*) ritiene che le osservazioni formulate dal Senato francese siano pertinenti. In particolare, concorda sulla necessità di valutare l'opportunità che la normativa sia veicolata non da un regolamento ma da una direttiva, maggiormente in grado di tenere conto delle diversità tra gli ordinamenti nazionali in materia di campagne elettorali.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) si associa alle perplessità circa la forma giuridica della proposta, ritenendo più adatta quella della direttiva, e aggiunge che, per la parte relativa alla tutela dei dati personali, la vi-

gente normativa in materia potrebbe essere ritenuta già adeguata allo scopo, senza richiedere un ulteriore disciplina.

La senatrice GIANNUZZI (*Misto*) si associa alle considerazioni testé svolte, ritenendo che, per lo scopo di assicurare la trasparenza, sia preferibile lo strumento della direttiva, che consente agli Stati di raggiungere la finalità, mantenendo vive le proprie diversità giuridiche e culturali in ambito elettorale.

La relatrice MASINI (*Misto+Eu-Az*) ringrazia per le sollecitazioni espresse da più Gruppi e assicura che ne terrà conto nel presentare una proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. COM(2021) 762 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il PRESIDENTE, in assenza del relatore, senatore Nannicini, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, finalizzata a garantire che i soggetti che svolgono la loro attività lavorativa mediante piattaforme di lavoro digitali possano godere di un adeguato complesso di diritti e prestazioni sociali, a fronte dell'accelerazione nel processo di transizione digitale e dell'impatto che ciò comporta sul mercato del lavoro.

Le misure contenute nella proposta sono connesse con la comunicazione «Migliori condizioni di lavoro per un'Europa sociale più forte: sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione per il futuro dell'Unione» (COM(2021) 761) e con il progetto di Orientamenti sull'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione europea agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali (C(2021) 8838), in cui rientrano coloro che lavorano mediante piattaforme digitali.

La proposta di direttiva si compone di 24 articoli, suddivisi in sei capi. Nel dettaglio, il capo I definisce all'articolo 1 l'oggetto e l'ambito di applicazione affermando che lo scopo della direttiva è di migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono attività lavorativa mediante piattaforme digitali, offrendo garanzia della corretta determinazione della loro posizione contrattuale, la promozione della trasparenza, dell'equità e della responsabilità nella gestione algoritmica della loro attività, e migliorando la trasparenza del lavoro anche in situazioni transfrontaliere. Si stabiliscono altresì una serie di diritti minimi che si applicano a tutte le persone che svolgono la propria attività lavorativa in tale modalità nell'Unione. L'articolo prevede inoltre che le piattaforme di lavoro digitali interessate siano quelle che organizzano il lavoro nell'Unione, a prescindere

dal luogo di stabilimento e dal diritto altrimenti applicabile e, all'articolo 2 una serie di termini e concetti necessari ad interpretare le disposizioni della direttiva.

Il capo II stabilisce all'articolo 3 che gli Stati membri dispongano di procedure volte a verificare e garantire la corretta determinazione della situazione contrattuale delle persone che svolgono un lavoro in tale modalità, al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri e che godano dei diritti sanciti dalla legislazione dell'Unione. Inoltre, la proposta specifica che la corretta determinazione contrattuale dovrebbe prevalentemente basarsi sui fatti relativi all'effettiva esecuzione del lavoro, indipendentemente dalla classificazione del lavoro in un eventuale accordo contrattuale fra le parti in questione.

L'articolo 4 stabilisce la presunzione legale che esista un rapporto di lavoro fra la piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro in tale modalità, qualora tale piattaforma controlli l'esecuzione del lavoro, e che tale controllo sussista qualora siano presenti almeno due dei seguenti elementi: determinazione effettiva o fissazione dei limiti massimi del livello della retribuzione; obbligo per il lavoratore di rispettare regole riguardo l'aspetto esteriore, il comportamento verso il destinatario del servizio o l'esecuzione del lavoro; supervisione o verifica del lavoro o della qualità dei suoi risultati; limitazione della libertà di organizzare il proprio lavoro, scegliere l'orario o i periodi di assenza e accettare o rifiutare incarichi, di sviluppare una propria clientela o svolgere lavori per terzi.

L'articolo 5 stabilisce che la possibilità di confutazione della presunzione legale, ossia l'onere dimostrare che il rapporto in questione non è in realtà un «rapporto di lavoro» corrispondente alla definizione data dallo Stato membro, ricada sulla piattaforma di lavoro digitale.

Il capo III dispone all'articolo 6 il rispetto per le piattaforme digitali dell'obbligo di trasparenza sull'uso dei sistemi automatizzati.

L'articolo 7 stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché le piattaforme di lavoro digitali monitorino e valutino periodicamente l'impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati.

L'articolo 8 sancisce il diritto dei lavoratori di ottenere una spiegazione, da parte delle piattaforme digitali, in merito a una decisione presa da sistemi automatizzati che incida sulle loro condizioni di lavoro. L'articolo impone poi alle piattaforme di fornire una motivazione scritta per le decisioni che limitino, sospendano o chiudano l'*account* del lavoratore, che non ne riconoscano la retribuzione o che incida sulla sua situazione contrattuale e che i lavoratori abbiano diritto di richiedere il riesame della decisione.

L'articolo 9 reca disposizioni sulle procedure informative e di consultazione per le decisioni che comportano modifiche sostanziali nell'uso dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

L'articolo 10 estende l'applicazione degli articoli 6, 7 e 8 anche alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che non ab-

bianco un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro. Tale estensione non si applica alle norme di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7 sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Il capo IV stabilisce all'articolo 11 che le piattaforme dichiarino alle autorità competenti in materia di lavoro e protezione sociale dello Stato membro il lavoro svolto dai lavoratori e all'articolo 12 che gli Stati membri provvedano affinché tali piattaforme mettano a disposizione delle autorità competenti informazioni che riguardano il numero di persone che regolarmente svolgono tale attività lavorativa e la loro situazione contrattuale e occupazionale e i termini e le condizioni applicabili a tali rapporti contrattuali.

Il capo V prevede all'articolo 13 che gli Stati membri provvedano all'accesso dei lavoratori ad un'efficace e imparziale risoluzione delle controversie.

L'articolo 14 obbliga gli Stati membri a provvedere affinché i rappresentanti legali dei lavoratori possano avviare procedimenti giudiziari o amministrativi volti a far valere i diritti e gli obblighi contenuti nella proposta in esame.

L'articolo 15 prevede che gli Stati membri adottino misure volte a garantire che le piattaforme creino la possibilità per i lavoratori di beneficiare di «canali di comunicazione» tra loro.

L'articolo 16 stabilisce che gli Stati membri provvedano a rendere possibile l'accesso agli organi giurisdizionali nazionali o le autorità competenti alle prove pertinenti ai fini di eventuali ricorsi.

L'articolo 17 stabilisce che gli Stati membri adottino le misure necessarie alla protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli nei confronti dei lavoratori da parte delle piattaforme digitali, e all'articolo 18 che gli Stati membri adottino misure di protezione contro i licenziamenti motivati dall'esercizio, da parte del lavoratore, dei diritti contenuti nella proposta in esame.

L'articolo 19 stabilisce che le autorità nazionali competenti sull'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 in materia di *privacy*, siano anche responsabili del controllo sull'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 10 della proposta in esame.

Infine, il capo VI prevede all'articolo 20 che la direttiva non costituisca motivo valido per ridurre l'esistente livello di protezione riconosciuto ai lavoratori negli Stati membri, né impedisce di applicare o introdurre disposizioni più favorevoli.

In base all'articolo 21, la direttiva dovrà essere recepita negli Stati membri entro due anni dalla sua entrata in vigore e questi potranno affidare alle parti sociali l'attuazione della stessa, qualora esse lo richiedano e a condizione che i medesimi Stati membri adottino tutte le misure necessarie per garantire i risultati prescritti.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la proposta è basata sull'articolo 153 del TFUE, sulle politiche a tutela del lavoro, e sull'articolo 16 del TFUE in materia di protezione dei dati personali.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto le piattaforme di lavoro digitali, in base alle quali si svolge il lavoro oggetto della proposta di direttiva in esame, non essendo legate a immobilizzazioni né a locali, sono per loro natura di carattere transfrontaliero, potendo facilmente spostarsi e operare in più Stati membri, avviando rapidamente le operazioni in determinati mercati, chiudendo talvolta per motivi commerciali o normativi e riaprendo in un altro paese con norme meno rigide. Le piattaforme di lavoro digitali sono spesso stabilite in un paese, ma operano ricorrendo a persone stabilite altrove. Il 59 per cento di tutte le persone che lavorano mediante piattaforme digitali nell'UE interagisce con clienti stabiliti in un altro Paese. Questo aumenta la complessità dei rapporti contrattuali. Talune piattaforme di lavoro digitali possono adottare pratiche commerciali sleali nei confronti di altre imprese, ad esempio non rispettando le stesse norme e non operando alle stesse condizioni. Di conseguenza, è necessario un intervento dell'UE per garantire che l'economia delle piattaforme a mobilità elevata e in rapida evoluzione si sviluppi parallelamente ai diritti in materia di lavoro delle persone che lavorano mediante le piattaforme digitali.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato in quanto la direttiva proposta stabilisce norme minime, garantendo in tal modo che il livello di intervento sia mantenuto al minimo necessario per conseguire gli obiettivi della proposta. Gli Stati membri in cui vigono già disposizioni più favorevoli di quelle previste nella direttiva proposta non dovranno modificarle né ridurle. Gli Stati membri possono anche decidere di andare oltre le norme minime stabilite dalla presente proposta di direttiva.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che per ora non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si afferma la sua conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, all'interesse nazionale, in quanto gli obiettivi risultano in linea con l'impegno perseguito dal Governo di estendere l'area dei lavoratori coperti da un livello adeguato di tutele al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei soggetti impiegati tramite piattaforme digitali o nella *Gig economy* (inclusi i cosiddetti *riders*) e di garantire a tali lavoratori un trattamento equo e paritario, prevenendo situazioni di abuso dei contratti atipici. La proposta, secondo il Governo, potrebbe consentire di rafforzare ulteriormente il quadro normativo già vigente sulle tutele previste nell'ordinamento nazionale integrandolo con obblighi di informazione più puntuali a carico dei datori di lavoro e con l'introduzione di strumenti di monitoraggio e controllo, nonché con il coinvolgimento delle parti sociali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2542**

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge in titolo, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;

ricordato che in base alla disciplina europea, posta dal regolamento (UE) 2021/953, come novellato, dal 1° febbraio 2022, ai fini degli spostamenti tra i Paesi dell'Unione europea, la durata dei certificati verdi Covid, generati in base a un ciclo primario di vaccinazione (ivi comprese le ipotesi di assunzione di un prodotto vaccinale monodose o di esecuzione, dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, di «un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi»), è pari a 270 giorni, mentre per un certificato verde relativo alla dose di richiamo si esclude (ai fini degli spostamenti suddetti) qualsiasi termine finale (nell'ambito dell'orizzonte temporale del medesimo regolamento (UE) 2021/953);

rilevato che il regolamento (UE) 2021/953 trova applicazione fino al 30 giugno 2022, e che la proposta di regolamento di cui al COM(2022) 50, prevede la proroga fino al 30 giugno 2023 del suddetto termine finale di applicazione;

ricordato che il 25 gennaio 2022 il Consiglio dell'Unione ha adottato la raccomandazione (UE) 2022/107 su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di Covid-19. La raccomandazione risponde al notevole aumento della copertura vaccinale e alla rapida introduzione del certificato Covid digitale dell'UE e sostituisce la precedente raccomandazione (UE) 2020/1475. In base alla nuova raccomandazione, le misure contro la pandemia da Covid-19 dovrebbero essere applicate tenendo conto dello stato di salute della persona piuttosto che della situazione epidemiologica a livello regionale, ad eccezione delle zone in cui la circolazione del virus è molto elevata (zone rosso scuro). Ciò significa che il fattore determinante dovrebbe essere il certificato Covid digitale UE del viaggiatore;

valutato che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2481

G/2481/1/14

GAUDIANO

Il Senato,

premessi che:

le banche di credito cooperativo svolgono un'importante funzione nell'ambito del sostegno dell'economie locali territoriali e delle specifiche esigenze di micro credito;

il quadro normativo bancario europeo, gli standard regolamentari e di supervisione sono impostati sulla base di criteri dimensionali invece che sulla specificità normativa delle varie tipologie delle aziende di credito, andando a determinare per le banche di credito cooperativo delle regole di vigilanza altamente onerose;

nell'attuale assetto europeo, delineato dalla direttiva 2013/36/UE, le banche di credito cooperativo vengono omologate alle banche e ai gruppi di maggiori dimensioni, che nulla hanno a che vedere con le banche di comunità;

le banche di credito cooperativo non riescono a vedersi riconosciuti i diritti di proporzionalità per un disallineamento della normativa europea del 2013 rispetto alla riforma del settore del 2016;

impegna, quindi, il Governo:

ad attivarsi nelle competenti sedi europee per promuovere una riforma della normativa europea in materia di vigilanza bancaria che possa tenere conto delle specificità delle banche di credito cooperativo e della loro funzione mutualistica, revisionando i criteri dimensionali nell'ambito del processo di modifica della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Art. 1.

1.1

LA RELATRICE

Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:

«11) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE

concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

13) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).».

1.2

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo "ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate", il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee, adottate ai sensi della presente legge, avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.».

Art. 3.**3.1**

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«*r-bis*) prevedere la presa visione del "Progetto di trasformazione transfrontaliera" e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità, secondo quanto previsto dall'articolo 86-*quinquies*, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2121.».

3.2

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«*r-bis*) rendere disponibili le relazioni di cui all'art. 86-*sexies*, comma 6, della direttiva (UE) 2019/2121, almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-*nonies*.».

Art. 4.**4.1**

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole:* «, fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;

b) *alla lettera c), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole:* «, tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dub-

bio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;»;

c) *alla lettera d), eliminare la parola: «1» e, dopo le parole: «siano esercitati», aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedurali in favore del professionista,»;*

d) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all'1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;».

4.2

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;*

b) *alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,»;*

c) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello

Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.3

GIAMMANCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), sostituire le parole:* «nelle materie oggetto della» *con le seguenti:* «per conformarlo a quanto richiesto dalla» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e precisando che, al momento di decidere di applicare la sanzione e di fissare l’ammontare della stessa, debba tenersi in debito conto anche il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione e l’eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell’assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante»;

b) *alla lettera d), sopprimere le parole:* «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005» *e sostituire le parole:* «del medesimo codice» *con le seguenti:* «del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;

c) *alla lettera e), sostituire le parole:* «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» *con le seguenti:* «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale sia»;

d) *dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*). prevedere che per le violazioni di cui all’articolo 1 della direttiva (UE) 2019/2161, le sanzioni siano limitate esclusivamente alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;».

4.4

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo;».

4.5

GIAMMANCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.»;*

b) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».*

4.6

DE PETRIS

Al comma 1:

a) *alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.»;*

b) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.7

GIAMMANCO

*Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» con le seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale sia».*

4.8

NANNICINI

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-*quater*, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.».*

4.9

BERGESIO, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-

quater, da 33 a 38 e da 45 a 67, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005».

4.10

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005».

4.11

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «almeno pari», con le seguenti parole: «non superiore».

Art. 5.

5.1

LA RELATRICE

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e»;*

b) *al comma 1, sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937».

Art. 9.**9.1**

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Sopprimere l'articolo.

9.2

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, dopo le parole: «interessi finanziari dell'Unione europea», aggiungere le seguenti parole: «in maniera diretta ed esclusiva».

9.3

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata».

9.4

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere uno specifico elenco delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.».

Art. 10.**10.1**

TARICCO

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,» inserire le seguenti: «e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale possono essere comunque emanati,».

10.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 delle attività con metodo biologico;»;

2) *alla lettera c), dopo le parole: «alla designazione» inserire le seguenti: «dei laboratori nazionali di riferimento e».*

10.3

TARICCO

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) coordinare i decreti legislativi di cui al comma 1 con il quadro legislativo vigente in materia».

Art. 13.**13.1**

GIAMMANCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) garantire una tutela adeguata e proporzionata delle persone coinvolte dalla segnalazione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della direttiva (UE) 2019/1937»;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno che possono arrecare un grave pregiudizio all'interesse pubblico»;

c) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) curare il coordinamento con le disposizioni nazionali vigenti in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando che, per le relative violazioni, il canale di segnalazione utilizzabile sia esclusivamente quello interno.».

13.0.1

CASOLATI, CANDIANI, Simone BOSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, e del regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, misure per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, allo scopo di corrispondere alla correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione attraverso il rafforzamento dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali.

2. Con la medesima finalità di cui al comma precedente, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, disposizioni che diano attuazione ai principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), attraverso il rafforzamento delle attribuzioni in materia di protezione e promozione dei diritti umani del Garante per la protezione dei dati personali, di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell'attuazione dei commi 1 e 2, anche al fine di dare seguito alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione europea sullo Stato di diritto 2021 in Italia (SWD(2021) 716), il Governo si attiene alle disposizioni del regolamento indicato al comma 1 che richiamano i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, del rispetto dei diritti umani, e le norme degli atti internazionali che li sanciscono, in particolare l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), così come l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), che recepisce i diritti fondamentali quali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

4. Nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire al Garante per la protezione dei dati personali, disciplinato dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che assume la denominazione di Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, di seguito denominato "Garante", il ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134, del 20 dicembre 1993, con lo scopo di promuovere e tutelare i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

b) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che i componenti del Garante, oltre ad avere comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica, abbiano comprovata competenza ed esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani;

c) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al Garante i seguenti ulteriori compiti in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani: verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia, nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, in particolare donne e minori, nella società digitale; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia; ricevere segnalazioni –

ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia – che riguardino l'utilizzo della rete *internet*, in particolare attraverso la diffusione senza consenso di immagini o altro materiale tale da nuocere alla integrità psico-fisica e alla dignità della persona; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani, anche riguardanti la rete *internet*, e formulare proposte in ordine alla firma e alla ratifica degli accordi internazionali in materia; intervenire ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*, anche con riferimento alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del *revenge porn*; collaborare con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per i diritti umani e con tutte le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui, a livello centrale o locale, sono attribuite specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della protezione e promozione dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica; realizzare con la società civile un contatto continuo nel campo dei diritti umani attraverso un confronto costante con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili, nonché al contrasto delle discriminazioni, anche con riguardo alla rete *internet*; predisporre e trasmettere al Governo e alle Camere una relazione annuale sulle attività svolte;

d) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al Garante, nell'ambito delle sue funzioni di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di chiedere ad altre pubbliche amministrazioni e a qualsiasi soggetto o ente pubblico di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; prevedendo altresì che i destinatari di tali richieste debbano tassativamente rispondere entro trenta giorni; prevedendo inoltre in capo al Garante, nell'ambito delle funzioni di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di richiedere ad amministrazioni ed enti pubblici di accedere a banche di dati o ad archivi di loro competenza, fatta eccezione per i dati e le informazioni conservati nel centro di elaborazione dati di cui all'articolo 8 della

legge 1° aprile 1981, n. 121, e alla banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85;

e) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che il Garante, in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, nell'ambito delle attribuzioni previste alla lettera d), possa richiedere che vengano mostrati atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani e svolgere visite presso le strutture interessate, e che i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e quelli riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettano quanto richiesto entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta;

f) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo l'ampliamento dell'organico del Garante di 30 unità reclutate attraverso pubblico concorso.

5. Agli oneri derivanti dai compiti del Garante di cui al comma 4, lettera c), nonché dall'aumento dell'organico di cui al comma 4, lettera f), si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 156, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, che a tal fine è incrementato di euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 16.

16.1

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere una netta distinzione di ruoli tra il veterinario che prescrive il farmaco e il farmacista che lo dispensa, consentendo al veterinario, al momento della visita, sia nel caso di animali da affezione

che da reddito, unicamente la consegna di singole unità posologiche necessarie per l'avvio della terapia;».

16.2

TARICCO

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) prevedere un percorso di sperimentazione per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2019/6, definendo in modo puntuale i requisiti di formazione e professionalità per definire questi ultimi, e purché la pubblicità richiami esplicitamente gli stessi allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico e per la prescrizione dello stesso».

16.3

BERGESIO, CANTÙ, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.».

16.4

RIZZOTTI, CALIGIURI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;».

16.5

BERGESIO, CANTÙ, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo.».

16.6

RIZZOTTI, CALIGIURI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo;».

16.7

CANTÙ, BERGESIO, CAMPARI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«*e-bis*) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;

e-ter) prevedere che il medico veterinario registri nel sistema digitale VetInfo lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zoiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti.».

16.8

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) confermare la facoltà di cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario allo scopo di iniziare la terapia, in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale».

16.9

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della cosiddetta ricetta veterinaria elettronica di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167».

16.10

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) ridefinire le previsioni della materia trattata dall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, disponendo che la consegna dei farmaci da parte del veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, deve essere effettuata esclusivamente per la prima somministrazione all'animale, a titolo gratuito e solo in quantità moderata e sufficiente a consentire l'inizio della terapia, in attesa che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima.».

16.11

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali, nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia.».

Art. 17.**17.1**

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 3.

Art. 18.**18.1**

TARICCO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni» aggiungere le seguenti: «con una particolare attenzione agli adempimenti e alle procedure già previste per non creare appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.».

18.2

LOREFICE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera g) inserire la seguente:

«*g-bis*) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incom-

patibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti»;

b) *alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole:* «, anche relativamente all'utilizzo dei fanghi di depurazione e di digestati in agricoltura, salvo che il fatto costituisca reato»;

c) *alla lettera i), dopo le parole:* «dei fertilizzanti», *aggiungere le seguenti:* «sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione e dei digestati anaerobici».

Art. 19.

19.1

NUGNES

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «, prevedendo tra l'altro:

- 1) l'obbligo del documento di trasporto digitale;
- 2) l'obbligo di busta paga digitale;».

19.2

NUGNES

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «, prevedendo in particolare:

- 1) il riconoscimento del servizio universale;
 - 2) l'applicazione della tariffa minima di sicurezza quantificata in base ai costi fissi;
 - 3) il saldo trasporti alla consegna delle merci;
 - 4) il riconoscimento salariale in base alle ore di lavoro;
 - 5) il limite di età operativa per gli autisti e il riconoscimento del lavoro usurante;
 - 6) la realizzazione dei servizi igienici all'interno dei camion per viaggi in cui sia previsto il pernottamento;
 - 7) la realizzazione di un'ampia rete di servizi dedicati agli autotrasportatori per le esigenze di igiene e privacy;
 - 8) la realizzazione di una scuola professionale per la formazione degli autisti;».
-

19.3

NUGNES

Al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «tramite:

1) la realizzazione di un portale integrato GNSS europeo, affidato agli enti pubblici preposti al controllo, con la trasformazione del tachigrafo digitale in tassametro digitale per poter quantificare con precisione la tariffa di sicurezza e il salario dei lavoratori;

2) l'istituzione presso i Ministeri dei trasporti di ogni Paese della UE di un ente/dipartimento preposto al controllo digitale globale del portale integrato GNSS-UE;

3) la sospensione delle sanzioni economiche agli autisti».

19.4

GIAMMANCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, al fine di prevedere la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (CE) n. 561/2006.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 19, dopo le parole: «1073/2009,» aggiungere le seguenti: «nonché alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006».

Art. 20.**20.1**

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 1, allegato A, sopprimere il seguente punto: «6) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;».

20.0.1

BORGHESI, CANDURA, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.**

(Modifiche al D.L. 19 maggio 2016, n. 81, per la piena attuazione della direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 maggio 2016, n. 81, è aggiunto in fine il seguente comma:

"6. Su richiesta dell'armaiolo interessato, il prefetto rilascia l'autorizzazione a effettuare trasferimenti multipli verso i distributori o i clienti abituali. L'autorizzazione ha la durata di tre anni. Copia dell'autorizzazione accompagna le munizioni ad ogni trasferimento fino a destinazione ed è esibita a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Prima di ogni singolo trasferimento l'armaiolo interessato comunica al prefetto competente le indicazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del presente decreto."».

20.0.2

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, FAGGI, BERGESIO, PIANASSO, CORTI, ARRIGONI, RIVOLTA, CAMPARI, BRIZIARELLI, CANTÙ, FERRERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.**

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di

cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente criterio direttivo specifico:

a) All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

ii) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

iii) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".».

20.0.3

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un decreto legislativo per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01).

2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01), il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione, del 27 febbraio 2019, sui progressi compiuti in materia di attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività, e ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) un Comitato per la produttività privo di personalità giuridica, dotato di autonomia funzionale coerentemente con la raccomandazione 2016/C 349/01, per l'analisi e la valutazione della produttività e della competitività del sistema produttivo nazionale e per il monitoraggio degli andamenti, finalizzate alla proposta delle politiche e delle riforme necessarie a livello nazionale nel settore della produttività e della competitività e quelle necessarie ad un maggior coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea;

b) prevedere che al Comitato partecipino rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del CNEL, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat, nonché esperti scelti tra persone di riconosciuta indipendenza, comprovata professionalità e qualificata esperienza nelle suddette materie a livello nazionale e internazionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentito il Presidente del CNEL, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del

decreto legislativo di cui al comma 1, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato;

c) prevedere che alle sedute del Comitato il Presidente pro-tempore possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;

d) prevedere che il Comitato possa acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti pubblici e privati che svolgono attività economiche rilevanti;

e) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;

f) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «articoli da 2 a 20» con le seguenti: «articoli da 2 a 21».

20.0.4

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'interpretazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricettive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ade-

guamento e interpretazione della normativa nazionale alla direttiva 2006/123/CE del Consiglio e del parlamento europeo, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nella parte relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricettive, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

2. Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) disporre, attraverso un chiaro indirizzo normativo, l'esclusione definitiva dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricreative, nella misura in cui le stesse sono relative a concessioni di beni e non di servizi, quest'ultimo ambito di riferimento della suddetta direttiva, in coerenza altresì con l'articolo 195 TFUE che, in materia di turismo, prevede che l'Unione europea possa limitarsi soltanto ad una politica di accompagnamento;

b) disporre un trattamento equo e non discriminatorio rispetto ad altri Stati europei come Spagna e Portogallo, che hanno prorogato le concessioni senza alcuna contestazione da parte dell'Unione europea, coerentemente al principio di non discriminazione e parità di trattamento tra gli Stati membri, anche al fine di evitare distorsioni del mercato unico europeo;

c) prevedere ulteriori forme di tutela e garanzia per il comparto balneare, in aggiunta rispetto alla ristretta proroga fino al 31 dicembre 2023 di cui alle sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, in modo da assicurare la stabilità e lo sviluppo del settore, che non può essere altrimenti garantito a fronte di continue interpretazioni giurisprudenziali o di dottrina che comportano pesanti incertezze agli operatori e agli enti territoriali;

d) assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere il legittimo affidamento degli attuali concessionari, che hanno sviluppato la propria attività d'impresa e i propri investimenti contando su certezze normative, anche attraverso l'adozione di atti volti a riformare i parametri di preferenzialità e la disciplina relativa alla devoluzione delle opere non amovibili attualmente previsti dal Codice della navigazione.».

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 1° marzo 2022

Plenaria
189ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

Indagine conoscitiva sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica: audizione del Presidente dell’A.I.A.D. Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, dott. Guido Crosetto

Il Comitato procede all’audizione del Presidente dell’A.I.A.D. Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, dott. Guido CROSETTO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e il deputato Maurizio CATTOI (*M5S*).

Il Presidente CROSETTO, ha quindi svolto l’intervento di replica.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono i deputati Enrico BORGHI (*PD*), VITO (*FI*) e DIENI (*M5S*).

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema bancario e finanziario

Martedì 1° marzo 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte altresì che i Commissari straordinari di Banca del Sud hanno depositato della documentazione segretata, riservandosi di trasmettere a breve ulteriore documentazione in regime libero.

AUDIZIONI

Seguito dell'audizione dei Commissari straordinari di Banca del Sud

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che la Commissione, facendo seguito all'audizione dello scorso 15 luglio 2021, intende acquisire aggiornamenti sulle attività poste in essere a seguito della decisione della Banca d'Italia dell'11 giugno 2021 di sottoporre la Banca del Sud S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

La Commissione ritiene opportuno acquisire informazioni sulle attività che i Commissari Straordinari hanno finora posto in essere e programmato per assicurare la continuità aziendale della banca, sul necessario raf-

forzamento patrimoniale e sulla tutela degli attuali azionisti e dei clienti della stessa banca.

Introduce quindi l'audizione dei Commissari straordinari di Banca del Sud.

Paolo D'ALESSIO, *Commissario straordinario di Banca del Sud*, e Livia CASALE, *Commissario straordinario di Banca del Sud*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il senatore Elio LANNUTTI (*Misto*) e Carla RUOCCO, *presidente*, ai quali rispondono Paolo D'ALESSIO, *Commissario straordinario di Banca del Sud*, e Livia CASALE, *Commissario straordinario di Banca del Sud*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,10.

